

Polizza R.C. AUTO (Autovetture e Autotassametri)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Prodotto: "GUIDARE PROTETTI AUTOVETTURE"

I° Ed. Ottobre 2018

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (autovetture ed autotassametri) per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo ed è acquistabile anche con un dispositivo satellitare che eroga servizi di assistenza e fornisce le informazioni per la ricostruzione dinamica dell'incidente.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La Responsabilità Civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private;
- ✓ La Responsabilità Civile dei trasportati per i danni che questi possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione;
- ✓ La Responsabilità civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un rimorchio;
- ✓ Il Ricorso terzi da incendio per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio dell'Auto;
- ✓ La Responsabilità civile per i danni causati alla circolazione del veicolo nelle aree aeroportuali;
- ✓ I veicoli adibiti a scuola guida per i danni causati dall'allievo, purché in presenza di un istruttore abilitato.

Sono risarciti i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per i danni alla persona indipendentemente dal n. delle vittime e di € 1.220.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal n. dei danneggiati.

Per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza, con un limite massimo di € 10.000.000 per sinistro.

Insieme alla garanzia base della Responsabilità Civile sono previste garanzie aggiuntive: RCA Plus, Danni da veicolo non assicurato e Tolleranza costo di riparazione. Coperture opzionali quali, tra le altre, Incendio, Furto, Kasko, Assistenza, Tutela legale.

Queste garanzie aggiuntive e opzionali sono valide se acquistate e pagato il rispettivo premio.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- * il conducente dell'Auto responsabile del sinistro, per i danni alla persona e alle cose;

Per i soli danni alle cose:

- * il proprietario dell'Auto, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario del veicolo in leasing;
- * il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e i discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
- * i parenti ed affini dei soggetti indicati nei punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico;
- * i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai punti precedenti qualora l'assicurato è una società.

Sono inoltre esclusi i danni causati da:

- * dolo del conducente;
- * veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione dopo il mancato superamento della revisione.



Ci sono limiti alla copertura?

AXA MPS Assicurazioni Danni ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive, prove o gare di velocità non autorizzate;
- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! veicolo adibito a scuola guida, condotto senza la presenza dell'istruttore o veicolo a noleggio con conducente, utilizzato in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! in conseguenza dell'inopponibilità prevista dall'Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia e negli Stati dello Spazio Economico Europeo. L'assicurazione vale anche negli Stati indicati sulla Carta Verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da AXA MPS Assicurazioni Danni, le cui sigle internazionali non siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente ai terzi.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il contratto è stipulato con frazionamento annuale, ma puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza e ha effetto dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione a AXA MPS Assicurazioni Danni e hai diritto al rimborso della parte di premio R.C. Auto già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Hai anche diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione, o dalla ricezione della documentazione contrattuale, qualora la polizza venga perfezionata mediante tecniche di commercializzazione a distanza.

Assicurazione R.C. Auto

Autovetture e Autotassametri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi r.c.auto
(DIP aggiuntivo R.C. auto)

Impresa: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.



Prodotto: "Guidare Protetti Autovetture"

1° Ed. Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A., iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero 1.00049. Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia); tel. +39 06 51760.1; sito internet: www.axa-mps.it; e-mail: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axa-mpsdanni@legalmail.it.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A., con sede legale in Italia, Roma, Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39 06 51760.1 – Fax +39 06 51760551, Smart Center 800.231.187; indirizzo internet: www.axa-mps.it; indirizzo di posta elettronica: info@axa-mpsdanni.it

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00049.

Il patrimonio netto di AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 127 milioni di cui € 39 milioni di capitale sociale interamente versato e € 61 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

È possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) visitando il sito internet www.axa-mps.it (percorso <https://corporate.axa.it/axa-italia-chi-siamo>).

Il solvency ratio al 31 dicembre 2017, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 134%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non ci sono maggiori informazioni rispetto a quelle presenti nel Documento informativo precontrattuale (DIP).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	AXA MPS Assicurazioni Danni ti tiene indenne, fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale), per i danni che il tuo veicolo può provocare a terzi. La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per i danni alla persona , indipendentemente dal numero delle vittime, e di € 1.220.000,00 per i danni alle cose , indipendentemente dal numero dei danneggiati. Puoi concordare con AXA MPS Assicurazioni Danni massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge, accettando di pagare un premio più alto. Per la circolazione nelle aree aeroportuali , la garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza, con un limite massimo di 10.000.000,00 euro per sinistro.
Garanzie estese	Non sono previste ulteriori garanzie estese offerte gratuitamente.

Tipo di guida	Il prodotto prevede la sola Guida Libera .
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Scatola Nera	Se installi la scatola nera hai diritto a uno sconto sul premio R.C. Auto. La scatola nera è offerta da AXA MPS Assicurazioni Danni senza alcun costo per te e prevede , oltre alla registrazione dell'incidente , il servizio antifrode sinistri e posizione del veicolo in caso di multa, il servizio ricerca veicolo in caso di furto e il Find my car . In caso di mancata installazione della scatola nera, se hai un sinistro R.C. Auto con responsabilità principale o paritaria, AXA MPS Assicurazioni Danni eserciterà azione di rivalsa per ogni evento con il limite massimo di € 1.000,00 .
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
R.C.A. Plus	Sono previste: <ul style="list-style-type: none"> • alcune estensioni di copertura (es. Ricorso terzi da incendio); • la rinuncia o la riduzione delle rivalse per specifici casi previsti dal contratto (es. guida in stato di ebbrezza), che ti evitano di rimborsare in tutto o in parte le somme versate da AXA MPS Assicurazioni Danni ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno.
Danni causati da veicolo non assicurato	AXA MPS Assicurazioni Danni, sostituendosi al Fondo Garanzia Vittime della Strada, ti indennizza per i danni materiali e corporali subiti a seguito di collisione con un veicolo non assicurato nei limiti dei massimali di legge in vigore al momento del sinistro.
Tolleranza costo di riparazione	Recandoti presso una carrozzeria convenzionata con AXA MPS Assicurazioni Danni, in fase di liquidazione di sinistro R.C. Auto, ti viene applicata una tolleranza del 15% sul costo di riparazione quando lo stesso supera il valore commerciale del veicolo.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

INCENDIO (opzionale)	
Garanzie di base	AXA MPS Assicurazioni Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal tuo veicolo a seguito di: incendio, fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione . AXA MPS Assicurazioni Danni garantisce inoltre la Responsabilità Civile per danni diretti involontariamente cagionati a persone e cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in polizza quando lo stesso non è in circolazione fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 100.000,00 per sinistro.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni: Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata. Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso. Sono inoltre esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> • causati da bruciature non seguite da incendio; • agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; • derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni; • derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine; • derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento; • le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie; • derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

FURTO (opzionale)	
Garanzie di base	<p>AXA MPS Assicurazioni Danni ti indennizza della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto, consumato o tentato; rapina consumata o tentata compresi i danni materiali e diretti prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza di tali reati.</p> <p>AXA MPS Assicurazioni Danni risponde anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei danni diretti subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina; • dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo suddetto; • dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria che si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata. La presente garanzia non è operante qualora non siano state adottate le normali misure di sicurezza.</p> <p>Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso.</p> <p>Sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.); • il furto o la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa; <p>ed i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni; • derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine; • derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento; • le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie; • derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. <p>Scoperto: In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo eventualmente indicati in polizza. Se la riparazione dell'autovettura viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Assicurazioni Danni, lo scoperto e il minimo indicato in Polizza sono ridotti del 50%.</p>
PROTEZIONE PLUS (opzionale)	
solo per autovetture ad uso privato e promiscuo	
Garanzie di base	<p>È un pacchetto di garanzie che ti rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni e i documenti tuoi o dell'assicurato.</p> <p>Soccorso vittime della strada Ti rimborsiamo le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo indicato in polizza determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.</p> <p>Garanzia bagagli Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del Conducente del veicolo indicato in polizza ti rimborsiamo i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo indicato in polizza, di proprietà tua o dei trasportati.</p> <p>Trasporto in ambulanza Ti rimborsiamo le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o dei trasportati del veicolo indicato in polizza, in caso di incidente da circolazione.</p> <p>Rimborso spese recupero "punti patente" Ti rimborsiamo il costo del corso d'aggiornamento necessario per il recupero dei punti patente in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della strada avvenute successivamente all'acquisto della presente garanzia, che hanno provocato una decurtazione dei punti patente introdotti dal Decreto Legislativo 15/01/2002, n. 9.</p> <p>Duplicazione patente di guida</p>

	<p>Ti rimborsiamo le spese per ottenere il duplicato della tua patente e di quella dei tuoi famigliari conviventi nel caso della sua perdita totale a seguito di incendio, furto o rapina del veicolo assicurato.</p> <p>Danni al box o rimessa Ti rimborsiamo le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del Contraente o del proprietario del veicolo indicato in polizza, in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso.</p> <p>Rimborso spese di parcheggio e custodia In caso di perdita totale del veicolo indicato in polizza conseguente a furto, rapina, incendio od incidente della circolazione con responsabilità del Conducente, ti rimborsiamo le spese sostenute per il parcheggio e la custodia del veicolo indicato in polizza disposti dall'Autorità.</p> <p>Rimborso spese di immatricolazione In caso di perdita totale del veicolo indicato in polizza conseguente a furto, rapina, incendio od incidente della circolazione con responsabilità del Conducente, ti rimborsiamo le spese di immatricolazione di un veicolo con le stesse caratteristiche.</p> <p>Rimborso spese documenti a seguito di sinistro In caso di danno totale indennizzabile a termini di polizza, ti rimborsiamo le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti da AXA MPS Assicurazioni Danni per la liquidazione del danno.</p> <p>Rimborso imposta di proprietà In caso di perdita totale del veicolo indicato in polizza conseguente a furto, rapina, incendio od incidente della circolazione con responsabilità del Conducente, ti rimborsiamo la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.</p> <p>Perdita delle chiavi In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo indicato in polizza, ti rimborsiamo le spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo; • per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto; • per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto. <p>Rimborso targa In caso di perdita della targa del veicolo indicato in polizza, a seguito di incidente della circolazione con responsabilità del Conducente, o furto o rapina della stessa, ti rimborsiamo le spese di reimmatricolazione del veicolo.</p> <p>Ripristino dotazioni di sicurezza Ti rimborsiamo le spese sostenute per ripristinare gli airbags ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza del veicolo indicato in polizza in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad incidente della circolazione.</p> <p>Rimborso spese di lavaggio e disinfezione (per autovetture) In caso di furto o rapina del veicolo indicato in polizza, indennizzabile a termini di contratto, e del successivo ritrovamento dello stesso, ti rimborsiamo le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.</p>
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.</p>
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Limitazioni:</p> <p>Soccorso vittime della strada Ti rimborsiamo le spese sostenute fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro. Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere provate da regolare fattura.</p> <p>Garanzia bagagli Ti rimborsiamo i danni subiti fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro. In caso di incendio, devi far pervenire all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.</p> <p>Trasporto in ambulanza La garanzia viene prestata, previa idonea documentazione, fino ad una concorrenza di € 300,00 per sinistro ed è comunque limitata al trasporto dal luogo del sinistro al più vicino posto di Pronto soccorso, Ospedale o Casa di cura.</p> <p>Rimborso spese recupero "punti patente" Ti rimborsiamo il costo del corso d'aggiornamento - purché sostenuto dall'Assicurato persona fisica del veicolo indicato in polizza - fino alla concorrenza di € 250,00 e nel limite di una volta per annualità assicurativa. La partecipazione al corso e le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione. La garanzia opera a condizione che venga documentato che il punteggio assegnato alla patente al momento della stipulazione del contratto era superiore a 10 punti e che lo stesso è</p>

sceso sotto tale soglia successivamente e che il titolare della patente ha regolarmente frequentato il corso d'aggiornamento organizzato da autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

Duplicazione patente di guida

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

Devi far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di AXA MPS Danni:

- in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

Danni al box o rimessa

Ti rimborsiamo le spese sostenute fino a concorrenza di € 5.200,00 per sinistro.

Devi far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Danni copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o di altra Autorità.

Rimborso spese di parcheggio e custodia

Ti rimborsiamo le spese sostenute fino alla concorrenza di € 5,00 al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a concorrenza di € 150,00 per ogni sinistro.

Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.

Devi far pervenire all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri la seguente documentazione:

- in caso di furto o rapina copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di incendio copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

Rimborso spese di immatricolazione

Ti rimborsiamo le spese sostenute fino alla concorrenza di € 300,00.

Devi far pervenire all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri la seguente documentazione:

- in caso di furto o rapina copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di incendio copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

Rimborso spese documenti a seguito di sinistro

Ti rimborsiamo le spese sostenute fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

Rimborso imposta di proprietà

Devi far pervenire all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri la seguente documentazione:

- in caso di furto o rapina copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di incendio copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

Perdita delle chiavi

Ti rimborsiamo fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro.

In caso di sottrazione devi far pervenire all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri copia autentica della denuncia presentata all'Autorità.

Rimborso targa

Ti rimborsiamo le spese sostenute fino alla concorrenza di € 300,00.

In caso di furto o rapina devi far pervenire all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri copia autentica della denuncia presentata all'Autorità.

Ripristino dotazioni di sicurezza

Ti rimborsiamo le spese sostenute fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

Rimborso spese di lavaggio e disinfezione (per autovetture)

Ti rimborsiamo le spese sostenute fino alla concorrenza di € 100,00 per sinistro.

Esclusioni:

Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso.

Sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni;
- derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine;
- derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;
- le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Inoltre per:

Garanzia bagagli

Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi

	<p>professionali e documenti e biglietti di viaggio.</p> <p>Rimborso imposta di proprietà</p> <p>Sono escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.</p>
<p>CRISTALLI (opzionale)</p> <p>solo per autovetture ad uso privato</p>	
<p>Garanzie di base</p>	<p>AXA MPS Assicurazioni Danni indennizza i danni materiali e diretti per la sostituzione o riparazione dei cristalli del tuo veicolo dovuta a rottura per causa accidentale, per fatto di terzi o per evento naturale come declinato nella sezione Eventi naturali. Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione ed installazione di sensori di pioggia e affini (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati successivamente dall'Assicurato) presenti sull'autovettura al momento del sinistro.</p> <p>Sono coperti il parabrezza, il lunotto ed i vetri laterali.</p>
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Opzione Cristalli Plus:</p> <p>Puoi amplificare la portata della garanzia base includendo il tetto panoramico e contestualmente eliminando il limite massimo di indennizzo e il limite di una sostituzione per anno assicurativo del parabrezza anteriore (ferma la franchigia fissa e assoluta di € 100,00 per sinistro qualora non si faccia ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con AXA MPS Assicurazioni Danni).</p>
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Limitazioni:</p> <p>La garanzia base prevede un limite massimo di indennizzo per sinistro di € 350,00 e con l'applicazione di una franchigia fissa e assoluta di € 100,00 per sinistro. Se per la riparazione ti rechi presso una carrozzeria convenzionata con AXA MPS Assicurazioni Danni, i limiti all'indennizzo sopra riportati non vengono applicati. Inoltre puoi sostituire integralmente il parabrezza anteriore una sola volta per anno assicurativo.</p> <p>La garanzia Cristalli Plus è estesa al tetto panoramico fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, ferma la franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 per sinistro se non ti rechi presso una carrozzeria convenzionata con AXA MPS Assicurazioni Danni.</p> <p>Esclusioni:</p> <p>Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso.</p> <p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni; • derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine; • derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento; • le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie; • derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. <p>Sono infine esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza; • le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento; • le rotture conseguenti ad atti vandalici o dolosi; • i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli; • i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni.
<p>EVENTI NATURALI (opzionale)</p> <p>solo per autovetture ad uso privato e promiscuo</p>	
<p>Garanzie Di Base</p>	<p>Copre i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grandine, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non; • pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), valanghe e slavine, fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, allagamenti, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti o cedimento del terreno, caduta di alberi, di sassi e di pietre purché in conseguenza di eventi sopraindicati.
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Estensione terremoto</p> <p>Copre i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo derivanti da terremoto, quando l'evento sia riscontrato su una pluralità di enti.</p>
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Limitazioni:</p> <p>Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato.</p>

	<p>In caso di danno parziale è previsto il degrado d'uso, dovuto all'invecchiamento del veicolo, esclusivamente per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.</p> <p>Per l'Estensione terremoto è previsto un limite di indennizzo pari a € 10.000,00 ed è prestata con lo scoperto ed il minimo indicati in polizza.</p> <p>Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato.</p> <p>Scoperto: In caso di sinistro, anche per l'estensione terremoto, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo indicati in polizza. Recandoti presso una carrozzeria convenzionata con AXA MPS Assicurazioni Danni per la riparazione del veicolo, lo scoperto e il minimo presenti in polizza sono ridotti del 50%.</p> <p>Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso. Sono inoltre esclusi i danni da circolazione.</p>
MINICOLLISIONE (opzionale)	
solo per autovetture ad uso privato e promiscuo	
Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo , a seguito di collisione accidentale con veicoli identificati appartenenti a persone identificate.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, cioè senza l'applicazione del degrado d'uso, con un limite massimo di indennizzo pari a € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato. L'indennizzo non può superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro.</p> <p>Franchigia: In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a tuo carico la franchigia indicata in polizza. Recandoti presso una carrozzeria convenzionata con AXA MPS Assicurazioni Danni per la riparazione del veicolo, la franchigia viene ridotta del 50%.</p> <p>Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso. Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni; • derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine; • derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento; • le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie; • derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. <p>La garanzia non opera inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore; • se il veicolo è condotto con targa prova; • se il veicolo è fornito in locazione o noleggio; • durante la circolazione in strutture aeroportuali; • durante la circolazione su pista (autodromi e similari); • per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, nonché ad incendio, esplosione o scoppio; • per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano, nonché da circolazione al di fuori della sede stradale; • se il Conducente al momento del sinistro era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in conseguenza a delitti di natura non colposa commessi

	<p>dall'Assicurato o partecipazione ad imprese temerarie.</p> <p>Sono infine esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle ruote, cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria, alle parti meccaniche e/o elettriche se non verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia; • causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché, da operazioni di carico e scarico; • determinati da vizi di costruzione.
KASKO (opzionale)	
solo per autovetture ad uso privato e promiscuo	
Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo derivanti da collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento, uscita di strada . La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta alberi e sassi.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni:</p> <p>Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato.</p> <p>Scoperto:</p> <p>in caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo indicati in polizza.</p> <p>Recandoti presso una carrozzeria convenzionata con AXA MPS Assicurazioni Danni per la riparazione del veicolo, lo scoperto e il minimo presenti in polizza sono ridotti del 50%.</p> <p>Esclusioni:</p> <p>Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso.</p> <p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni; • derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine; • derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento; • le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie; • derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. <p>La garanzia non opera inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore; • se il veicolo è condotto con targa prova; • se il veicolo è fornito in locazione o noleggio; • durante la circolazione in strutture aeroportuali; • durante la circolazione su pista (autodromi e similari); • per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, nonché ad incendio, esplosione o scoppio; • per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano, nonché da circolazione al di fuori della sede stradale; • se il Conducente al momento del sinistro era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in conseguenza a delitti di natura non colposa commessi dall'Assicurato o partecipazione ad imprese temerarie. <p>Sono infine esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle ruote, cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria, alle parti meccaniche e/o elettriche se non verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia; • causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché, da operazioni di carico e scarico; • determinati da vizi di costruzione.
ATTI VANDALICI E EVENTI SOCIOPOLITICI (opzionale)	
solo per autovetture ad uso privato e promiscuo	
Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio o derivanti da atti vandalici o dolosi di terzi .

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato. In caso di danno parziale è previsto il degrado d'uso, dovuto all'invecchiamento del veicolo, esclusivamente per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.</p> <p>Scoperto: In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo indicati in polizza. Recandoti presso una carrozzeria convenzionata con AXA MPS Assicurazioni Danni per la riparazione del veicolo, lo scoperto e il minimo presenti in polizza sono ridotti del 50%.</p> <p>Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso. Sono inoltre esclusi i danni da circolazione.</p>
DANNI CAUSATI DA ANIMALI SELVATICI O RANDAGI (opzionale) solo per autovetture ad uso privato e promiscuo	
Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti causati al tuo veicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi .
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè con il limite massimo di indennizzo pari a € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e senza l'applicazione del degrado d'uso. Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato. L'indennizzo non può superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro. La liquidazione del danno avviene solo a seguito di presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza a livello sia nazionale sia provinciale, locale o di enti e individui preposti ufficialmente delegati dalle amministrazioni competenti, intervenuti sul luogo del sinistro, il quale deve inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia.</p> <p>Scoperto: In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo indicati in polizza. Recandoti presso una carrozzeria convenzionata AXA MPS Assicurazioni Danni per la riparazione del veicolo, lo scoperto e il minimo presenti in polizza sono ridotti del 50%.</p> <p>Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso.</p>
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Assicura il conducente per gli infortuni subiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in conseguenza della circolazione stradale e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo indicato in polizza in condizioni di riprendere la marcia oppure spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo; • in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. <p>Durante la guida sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo; • alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali; • ernie addominali traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo; • colpo di sonno, stato di malore, vertigine o incoscienza; • imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi; • aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non ne abbia preso parte attiva;

	<ul style="list-style-type: none"> trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane o smottamenti. <p>Le somme assicurate sono quelle indicate in polizza e rappresentano il massimo indennizzabile per gli infortuni riguardanti il caso di "Morte" o quello di "Invalidità permanente".</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni:</p> <p>Per una percentuale di invalidità permanente accertata fino al 20%, l'entità dell'indennizzo è pari alla percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata, al netto della franchigia del 5%;</p> <p>Per una percentuale di invalidità permanente accertata superiore al 20% e fino al 60%, l'entità dell'indennizzo è pari alla percentuale accertata applicata sulla somma assicurata, senza applicazione della franchigia;</p> <p>Per una percentuale di invalidità permanente accertata superiore al 60% e fino all'80%, l'entità dell'indennizzo è pari al 100% della somma assicurata, senza applicazione della franchigia;</p> <p>Per una percentuale di invalidità permanente accertata superiore all'80%, l'entità dell'indennizzo è pari al doppio della somma assicurata, senza applicazione della franchigia.</p> <p>Esclusioni:</p> <p>Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza.</p> <p>L'assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli infortuni determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato. <p>L'assicurazione non comprende inoltre gli infortuni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, fatto salvo quanto previsto nelle coperture di base sopra riportate; trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'Assicurato; infarti miocardici; ernie, fatto salvo quanto previsto nelle coperture di base sopra riportate. <p>L'assicurazione non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici; le conseguenze dell'infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.); a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo; se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
GARANZIA ASSISTENZA (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Le prestazioni operano in caso di guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico e sono valide per il veicolo assicurato nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> sempre, mediante il contatto telefonico con la Centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno; con il limite di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro; entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione; con le tempistiche necessarie ad organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'Assicurato soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative. <p>Prestazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informazioni Soccorso stradale Taxi sul luogo di fermo Spese di soggiorno Rientro o prosecuzione del viaggio Rimpatrio del veicolo dall'estero Auto sostitutiva (garanzia valida solo in Italia) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto Rimpatrio della salma Consulto medico telefonico Trasferimento/Rimpatrio sanitario

<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Assistenza Plus: con la formula Plus hai un ampliamento delle coperture ed il massimale è pari a € 1.000,00 per sinistro per un massimo di 3 sinistri per anno. Il massimale unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il massimale è illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.</p>
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Esclusioni: Le prestazioni delle coperture “Assistenza” e “Assistenza Plus” non sono dovute nei seguenti casi: a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio; e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza; g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose; h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice; i) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione; j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove; k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti; l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni; m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente; o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale).</p>
<p>GARANZIA TUTELA LEGALE (opzionale)</p>	
<p>Garanzie di base</p>	<p>Ti tuteliamo legalmente, fino al massimale di € 12.000,00 per sinistro, per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, a seguito di un sinistro accaduto durante la circolazione del veicolo. Inoltre tuteliamo te, il coniuge e i tuoi figli minori conviventi, nel caso in cui veniate coinvolti in un incidente stradale in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza.</p>
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.</p>
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Esclusioni: Le garanzie non sono valide: a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto; b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; c) per fatti dolosi delle persone assicurate; d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti; e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005; f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato; g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’ACI o dalla FMI; h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere; i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Tu o il proprietario del veicolo **dovete comunicare** il sinistro **entro 3 giorni** ad AXA MPS Assicurazioni Danni. Per la denuncia dei **sinistri da RCA** è indispensabile utilizzare il "modulo di constatazione amichevole" (c.d. modulo blu o modulo CAI).

La richiesta di risarcimento la devi indirizzare ad AXA MPS Assicurazioni Danni:

- se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia;
- se, pure in presenza di danni fisici subiti dal Contraente, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%;
- per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite.

La richiesta di risarcimento la devi indirizzare alla Compagnia di controparte se:

- i veicoli coinvolti sono più di due;
- uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- le lesioni riportate dal Conducente sono gravi.

Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento la devi indirizzare alla CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it.

In caso di **sinistro derivante da furto, atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici**, occorre presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Nel caso in cui il sinistro avvenga all'estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Una copia delle denunce deve essere consegnata all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Assicurazioni Danni.

Assistenza diretta/in convenzione:

Le carrozzerie convenzionate

AXA MPS Danni mette a tua disposizione un network di carrozzerie di fiducia, presenti su tutto il territorio nazionale. Per conoscere l'elenco e individuare quella che ti è più comoda puoi contattare il nostro Contact Center Sinistri al Numero dedicato 800 231 187 o visitare il sito internet www.axa-mps.it (percorso <https://www.axa.it/trova-agente?data=CA>).

Le carrozzerie convenzionate ti assicurano:

- uno sconto del 10% sulle riparazioni;
- 1 anno di garanzia;
- tempi certi di riparazione.

In più, se il danno è coperto, non dovrai anticipare nulla perché le spese verranno rimborsate direttamente da parte di AXA MPS Danni e ti verrà data l'auto sostitutiva per danni superiori a € 2.000,00.

Se hai attivato la copertura **Assistenza**, potrai usufruirne contattando la Centrale operativa di AXA Assistance in funzione 24 ore su 24 al Numero Verde 800 300 433. Per le chiamate dall'estero il numero di telefono è +39 06 42 11 57 45.

Se hai attivato la copertura **Tutela Legale**, per la gestione dei sinistri potrai rivolgerti ad AXA Assistance dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00 contattando il Numero Verde 800 44 83 46 (+39. 06 42 11 5789 per chiamate dall'estero).

In caso di rottura di **crisalli** se hai sottoscritto questa garanzia, potrai ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei crisalli rivolgendoti ad un centro autorizzato e convenzionato senza anticipare nulla perché le spese verranno rimborsate direttamente da AXA MPS Assicurazioni Danni.

Anche per danni provocati dalla **grandine**, qualora tu abbia sottoscritto le garanzie che ti coprono da tale evento, potrai rivolgerti ad un centro autorizzato e convenzionato senza anticipare nulla.

Per conoscere l'elenco e individuare quelli più vicini a te, puoi visitare il sito www.axa-mps.it (percorso <https://www.axa.it/trova-agente?data=CA>).

Rimborso del sinistro per evitare il *malus*

In caso di sinistro con tua responsabilità, puoi **evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio** rimborsando gli importi liquidati. Trovi le informazioni complete sul sito su www.consap.it.

	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>La gestione dei sinistri del ramo assistenza è affidata alla Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia), denominata AXA Assistance, Via Carlo Pesenti, 121, 00156 Roma.</p> <p>La gestione dei sinistri del ramo tutela legale è affidata alla Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia), Ufficio Tutela legale, denominata AXA Assistance, Via Carlo Pesenti, 121, 00156 Roma.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).
Obblighi dell'impresa	L'impresa deve formularti un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri, tu e l'assicurato avete il diritto di prendere in visione i relativi atti.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).
Rimborso	In caso di annullamento del contratto hai diritto esclusivamente al rimborso della parte di premio R.C. Auto già pagata, relativa al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto è di durata annuale senza necessità di disdetta anche per i rischi accessori (es. infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.).
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).



A chi è rivolto questo prodotto?

È un prodotto "multi garanzia" rivolto a chi vuole assicurare il suo veicolo da eventuali danni subiti o da quelli che lo stesso veicolo può provocare ad altri durante la circolazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

AXA MPS Assicurazioni Danni riconosce all'Intermediario i seguenti costi di intermediazione:

- Garanzia R.C.A: una provvigione dell'11,5% sui nuovi affari;
- Garanzie accessorie: una provvigione del 18,78% sui nuovi affari.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>mail: reclami.danni@axa.it pec: reclamiivassamad@legalmail.it posta: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. c.a. Ufficio Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi n. 9 - 00128 Roma fax: +39 06 51 760 323</p> <p>Sarà cura di AXA MPS Assicurazioni Danni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p>
----------------------------------	--

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma; fax 06.42133206, tutela.consumatore@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione “per il Consumatore - come presentare un reclamo”.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Puoi attivare la procedura rivolgendoti ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Puoi attivare la procedura, tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo, rivolgendo ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. un invito a partecipare, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato Puoi accedere alla procedura rivolgendoti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo Ania (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.</p> <p>Arbitrato irrituale Se espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione puoi ricorrere in arbitrato, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Puoi attivare la procedura comunicando ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. la volontà di dare avvio alla stessa. AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. provvederà a darti riscontro indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Guidare Protetti Autovetture

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELLA INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



contratto di assicurazione
per autovetture e autotassametri

edizione gennaio 2019



AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente:

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contattaci**
- ✉ E-mail info@axa-mps.it, indicare nell'oggetto **Assistenza Area Riservata**
- ☎ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il QR Code e scarica l'App da Play Store e App Store!



Contatti utili

Per assistenza e informazioni sulle polizze

Smart Center Auto



Numero Verde 800 231 187

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00



Per richieste di assistenza commerciale utilizzare il modulo on-line presente sul sito www.axa-mps.it

Per denunciare un sinistro relativo alla RCA e/o alle Garanzie accessorie

Contact Center Sinistri Auto



Numero Dedicato 800 231 187

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.



Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Sud



e-mail sinistri.banca@axa.it

Per denunciare un sinistro relativo a Tutela Legale

Inter Partner Assistance S.A.



Numero Verde 800 44 83 46



Numero non gratuito +39 06 421 157 89



Fax +39 06 48 70 326

Per richiedere l'assistenza stradale

Centrale Operativa di AXA Assistance (24 ore su 24)



Numero Verde 800 300 433



Numero non gratuito +39 06 421 157 45



Fax +39 06 47 40 742

Per conoscere le carrozzerie convenzionate



Sito www.axa-mps.it

Per inoltrare un reclamo



AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma



Fax +39 06 51 760 323



e-mail reclami.danni@axa-mps.it



Pec reclamiivassamad@legalmail.it

Il Glossario

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Accessori

- di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato fornita direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, compresi gli apparecchi audiofonovisivi. Il corrispondente valore è compreso nel capitale assicurato per il veicolo;
- non di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, fornita dalla casa costruttrice su richiesta. L'installazione sul veicolo è contestuale all'acquisto e fatturata con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino. Sono esclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

Antifurto satellitare

tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS.

Apparecchi audiofonovisivi

radio, radiotelefono, telefono, televisore, giradischi, mangianastri, registratori, lettori di CD, lettori DVD, fax, navigatore satellitare purché stabilmente fissati al veicolo. Si intendono stabilmente fissati al veicolo anche gli apparecchi audiofonovisivi con frontalino estraibile.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestazione sullo stato del rischio

Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Avente diritto

la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria o l'intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

AXA MPS Danni

AXA MPS Assicurazioni Danni Società per Azioni - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA.

Banca dati degli attestati di rischio (in breve Banca dati)

la Banca dati elettronica che le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Capitale assicurato

valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in polizza o, nel caso dell'assicurazione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

Carta Verde

il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

Classe di conversione universale - CU (Classe di CU)

classe di merito di riferimento per tutte le Società di assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Classe di merito interna

classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni di Assicurazione di AXA MPS Danni che si possono differenziare da quanto previsto dalla normativa vigente.

Codice delle Assicurazioni

il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni.

Contraente

la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

Contravvenzione

reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'Assicurato.

Contributo unificato

la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n.488 art.9 - D.L. 11/03/02 n. 28.

Degrado d'uso

percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Eurotax

pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore che si articola in "eurotax blu" ed "eurotax giallo", riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.

Fenomeno elettrico

si intende il corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto nor-

malmente funzionanti a potenziale diverso), la variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti), la sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche), l'arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Franchigia

la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. Per la garanzia Infortuni del Conducente si intende la percentuale pattuita contrattualmente che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata al momento del calcolo dell'veicolo dovuto a seguito di infortunio.

Fulmine

fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Incendio

combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Incidente

evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale che provochi danno.

Indennizzo/indennità

somma dovuta da AXA MPS Danni all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Infortunio

evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

I.U.R. - Indice Univoco di Rischio

è un codice visualizzato sull'attestato che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro Avente diritto: locatario/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella Banca dati, la tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri tardivi anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Impresa di assicurazione e viene attribuito al momento dell'emissione della polizza.

Liquidazione

procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'veicolo di un danno a cose o a persone.

Locatario

l'utilizzatore di un veicolo dato in locazione, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

Massimale

la somma sino a concorrenza della quale AXA MPS Danni presta l'assicurazione.

Norme tariffarie

le norme di AXA MPS Danni che indicano le modalità di applicazione della tariffa, oltre agli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.

Periodo di assicurazione

il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Periodo di osservazione

il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive per effetto dei sinistri pagati nel periodo.

Polizza

l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente a AXA MPS Danni.

Primo rischio assoluto

forma di assicurazione sulla quale non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907c.c.

Proprietario del veicolo

colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Quattroruote

pubblicazione mensile della editoriale Domus S.p.A.

RCA

Responsabilità Civile autoveicoli.

Regola proporzionale

se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro, l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del sinistro.

Regole evolutive

le modalità definite rispettivamente da AXA MPS Danni e dall'IVASS relative alla variazione della classe di merito interna e della classe di merito CU.

Responsabilità concorsuale

la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità concorsuale dà luogo all'annotazione del sinistro sull'attestazione sullo stato del rischio con l'indicazione della percentuale di responsabilità.

Responsabilità paritaria-cumulata

è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

Responsabilità principale

la responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei Conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione del sinistro nell'attestazione sullo stato del rischio ed all'applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.

Risarcimento

la somma corrisposta da AXA MPS Danni al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto

procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ed entrata in vigore in data 01/02/2007.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

l'azione esercitata da AXA MPS Danni nei confronti del proprio Assicurato per recuperare gli importi eventualmente pagati ai terzi danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Scoperto

parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in una parte percentuale dell'importo liquidato a termini di polizza per il danno stesso.

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento dannoso e, limitatamente alla Sezione **Tutela Legale**, il verificarsi dei casi di controversia.

Sinistro tardivo

sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonchè il sinistro relativo a coperture temporanee.

Tariffa

la tariffa di AXA MPS Danni in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Terzo/i

definito/i tale/i dall'art. 129 del Codice delle Assicurazioni e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Tutela legale

l'assicurazione **Tutela Legale** ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Veicolo

l'autovettura o l'autoveicolo per trasporto promiscuo (di cui all'art. 54 lettere a) e c) del Codice della Strada), l'autotassmetro (di cui all'art. 86 lettera a) del Codice della Strada) indicata in polizza.

Glossario per la Garanzia Assistenza

Assicurato

il proprietario del veicolo, il locatario in base ad un contratto di leasing o noleggio, il Conducente e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

Assistenza

l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'**Assicurato** che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un **sinistro**, tramite la Centrale operativa della AXA Assistance.

Centrale operativa

la struttura costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con **AXA MPS Danni** provvede a garantire il contatto telefonico con l'**Assicurato**, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di **AXA MPS Danni**, le prestazioni di assistenza previste in **polizza**.

Domicilio

Il luogo, nel paese di origine, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.

Guasto

ogni evento fortuito, accaduto al **veicolo assicurato**, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o accessori del **veicolo** stesso. Sono considerati guasti anche:

- il blocco della serratura o dell'antifurto/ immobilizer;
- l'esaurimento batteria;
- l'errore, l'esaurimento o il gelo del carburante;
- la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del **veicolo**;
- la rottura o la foratura di uno o più pneumatici.

Incidente

l'evento accidentale subito dal **veicolo** durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del **veicolo**

stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

Veicolo

ai sensi della presente **polizza** si intende l'autovettura:

- ad uso privato;
- destinata al trasporto di persone, con un massimo di 9 posti, compreso quello del Conducente;
- con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- indicata in **polizza**;
- regolarmente assicurata per la copertura RCA obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del **veicolo** (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.

Glossario per la Garanzia Tutela Legale

Fatto generatore

la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento penale o amministrativo.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l'**Assicurato**, fermo quanto disposto dal punto h. "Insorgenza del **sinistro** e limiti temporali delle garanzie prestate".

Veicolo

ai sensi della presente **polizza** si intende l'autovettura:

- ad uso privato;
- destinata al trasporto di persone, con un massimo di 9 posti, compreso quello del Conducente;
- con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- indicata in **polizza**;
- con data di prima immatricolazione non posteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
- regolarmente assicurata per la copertura RCA obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del **veicolo** (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.

Guidare Protetti Autovetture

Condizioni di Assicurazione

Mod. ATD/AA/GP 0035 ed. 01/2019

Indice

Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 2
Sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli	pag. 8
Sezione B - Corpi veicoli terrestri	pag. 30
Garanzie	
Incendio	pag. 34
Furto	pag. 36
Protezione Plus	pag. 39
Cristalli	pag. 43
Eventi naturali	pag. 44
Terremoto	pag. 45
Minicollisione	pag. 46
Kasko	pag. 48
Atti vandalici e eventi sociopolitici	pag. 50
Danni causati da animali selvatici o randagi	pag. 52
Sezione C - Coperture per la persona	pag. 53
Garanzie	
Infortuni del Conducente	pag. 53
Assistenza	pag. 58
Tutela Legale	pag. 72
Appendici di vincolo	pag. 77
Le fonti normative	pag. 79
Consigli utili in caso di sinistro	pag. 84
Informativa generale sul trattamento dei dati	pag. 90

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Estensione territoriale

L'assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo.

La valutazione dell'invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente. Per le spese sostenute nei paesi che non hanno adottato come moneta corrente l'Euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi. Per le garanzie Assistenza e **Tutela Legale** vale quanto stabilito dalle specifiche Condizioni di Assicurazione.

L'assicurazione di Responsabilità Civile vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all'Unione Europea nonché per il territorio della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della **Carta Verde**; a questo scopo **AXA MPS Danni** rilascia il Certificato Internazionale di assicurazione (**Carta Verde**). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali sulla **Carta Verde** siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla **polizza**.

La **Carta Verde** è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il **premio** o la rata di **premio**. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, comma 2, del c.c., **AXA MPS Danni** risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del **premio** o delle rate di **premio** successive.

Qualora la **polizza** in relazione alla quale è rilasciata la **Carta Verde** cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla **Carta Verde**, il **Contraente** è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a **AXA MPS Danni**, che eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare a **terzi** in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto agli artt. A.1 e A.2 della Sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli.

L'assicurazione prestata dalle altre garanzie vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della **Carta Verde**.

Art. 2 - Garanzie operanti

Sono operanti le garanzie che risultano riportate in **polizza** e per le quali è indicato il **premio** corrispettivo.

Art. 3 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente

Il **premio** è determinato in base ai dati dichiarati dal **Contraente** e riportati sulla **polizza** con rife-

Norme che regolano l'assicurazione in generale

rimento al **veicolo** ed al suo utilizzo, al **proprietario** di quest'ultimo (nel caso di contratti in leasing, al **locatario**), la sinistrosità come rappresentata dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore. Ove dall'esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del **premio** su basi differenti, **AXA MPS Danni** provvederà alla rettifica del contratto ed avrà titolo per esigere l'eventuale conguaglio di **premio** nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del **Contraente**. In caso di mancato invio della documentazione o mancata corresponsione del conguaglio a suo credito, **AXA MPS Danni** si riserva il diritto di esperire azione di **rivalsa** in caso di **sinistro** secondo quanto previsto dall'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni** oltre che, in ogni caso, di ricollocare il contratto nella **classe di CU** di massima penalizzazione.

Il **Contraente** è tenuto a dare immediata comunicazione a **AXA MPS Danni** di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Con decorrenza dal giorno della comunicazione, **AXA MPS Danni** ha facoltà di adeguare il **premio** a quello corrispondente alle variazioni di rischio intervenute.

In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall'art. A.3 - Cosa NON assicura (Esclusioni e **rivalsa**) della Sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli e dall'art. 4 - Dichiarazioni del **Contraente** delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente

Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal **Contraente** al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso **terzi**, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni**, **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al **terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5 - Altre Assicurazioni

Il **Contraente** o l'**Assicurato** è tenuto a comunicare per iscritto a **AXA MPS Danni** l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di altre assicurazioni stipulate successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione **AXA MPS Danni** ha la facoltà di non proseguire il contratto, previo avviso di quindici giorni. In caso di **sinistro** l'**Assicurato** dovrà darne avviso a tutte le Società di assicurazione, indicando per iscritto a ciascuna il nome delle altre ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il **premio** o la prima rata di **premio** deve essere pagato alla consegna della **polizza**; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **AXA MPS Danni** che devono indicare la data del pagamento e recare la firma dell'esattore autorizzato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il **premio** è in forma annuale ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se, alla scadenza annuale, il **Contraente** non paga il **premio** si applica il disposto dell'articolo 8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto. Se il **Contraente** non paga le rate di **premio** intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore

24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 7 - Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il **Contraente** ha diritto di recedere, pur in presenza di **sinistro**, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R.

In caso di vincolo delle garanzie indennitarie a favore di **terzi**, il recesso sarà efficace a partire dalla comunicazione di consenso da parte di questi.

Alla richiesta il **Contraente** dovrà allegare una dichiarazione in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il Certificato di assicurazione e la **Carta Verde**. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**. Alla ricezione di tali documenti **AXA MPS Danni** provvederà al rimborso del **premio**, delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale già corrisposti, trattenendo la frazione relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. In caso di dichiarazione inesatta o reticente, **AXA MPS Danni** conserva il diritto di **rivalsa** nei confronti del **Contraente** per qualsivoglia esborso e/o spesa sostenuta.

AXA MPS Danni a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l'esercizio del diritto di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella **Banca dati** prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

Art. 8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto

Il contratto ha durata annuale. Le regole di evoluzione della classe di merito operano al termine dell'intero periodo di assicurazione.

La durata del contratto **NON PUÒ ESSERE PROROGATA TACITAMENTE.**

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.

Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accettazione della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo **premio** ed il rilascio, da parte di **AXA MPS Danni**, della relativa quietanza.

In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in **polizza**.

Tuttavia, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, **AXA MPS Danni** manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova **polizza** e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Si applicano, in caso di rinnovo, le medesime condizioni di assicurazione regolanti il contratto scaduto.

Qualora il **Contraente**, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.

Art. 9 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del **veicolo assicurato**, il **Contraente** è tenuto a darne

Norme che regolano l'assicurazione in generale

immediata comunicazione a **AXA MPS Danni**, fornendone idonea documentazione, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:

a) Sostituzione con altro **veicolo** - conguaglio del **premio**

L'alienante, può chiedere che la **polizza** stipulata per detto **veicolo** sia resa valida per altro **veicolo** di sua proprietà o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto: in questo caso **AXA MPS Danni** procede all'eventuale conguaglio del **premio** dell'annualità in corso, sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sulla **polizza** sostituita. Nel caso in cui il **veicolo** alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il **Contraente** ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro **veicolo** intestato ad uno di essi. Quanto sopra disposto si applica anche nel caso in cui il **veicolo** venga consegnato in conto vendita con presentazione di idonea documentazione probante; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Risoluzione del contratto

Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente punto a), la **polizza** sarà annullata e **AXA MPS Danni** restituirà al **Contraente** la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui venga richiesta la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del **veicolo**, la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., pagata e non goduta verrà calcolata a partire da quel momento. Per i contratti con frazionamento del **premio**, **AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del Certificato di assicurazione.

In entrambe le soluzioni previste, il **Contraente** si impegna a distruggere il Certificato di assicurazione e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. 10 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo** il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il **Contraente** deve comunicarlo a **AXA MPS Danni** fornendo copia del suindicato documento.

AXA MPS Danni restituisce la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua. Qualora il furto, la rapina o l'appropriazione indebita avvengano nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del Certificato di assicurazione, il contratto è risolto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le rate di **premio** successive.

Il **Contraente** si impegna a distruggere il Certificato di assicurazione e la **Carta Verde** del **veicolo assicurato**, se ancora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. 11 - Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di **rischio** a seguito di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del **veicolo assicurato**, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione a **AXA MPS Danni**. Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'art. 103

del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del **veicolo** ed il **veicolo** stesso non sia stato reclamato dall'intestatario).

Il **Contraente** deve consegnare a **AXA MPS Danni**:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del **veicolo**: l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione: copia del Certificato attestante l'avvenuta consegna del **veicolo** ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore (art. 45, comma 4, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22).

Nei casi suddetti il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve e **AXA MPS Danni** restituisce la parte del **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti.

b) Sostituzione con altro **veicolo** - conguaglio del **premio**

La **polizza** viene resa valida per altro **veicolo** appartenente al **proprietario (locatario** nel caso di contratti di leasing) del **veicolo** distrutto, demolito od esportato, o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto.

AXA MPS Danni procede all'eventuale conguaglio del **premio RCA** dell'annualità in corso sulla base della **tariffa** e delle **Norme tariffarie** in vigore sul contratto sostituito.

In entrambe le soluzioni previste, il **Contraente** si impegna a distruggere il Certificato di assicurazione e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. 12 - Contratti di durata inferiore all'anno

Non previsti.

Art. 13 - Sospensione in corso di contratto

Non prevista.

Art. 14 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall'art. 1469 bis c.c.

Art. 15 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al **premio**, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del **Contraente**.

Il **Contraente**, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del **premio**, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di **AXA MPS Danni** l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del **Contraente**.

In caso di omessa comunicazione, **AXA MPS Danni** avrà diritto di **rivalsa** sul **Contraente** per le

Norme che regolano l'assicurazione in generale

somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 17 - Modalità di trasmissione della documentazione contrattuale.

Il **Contraente** esprime nella scheda di **polizza** la propria preferenza in merito alla modalità con la quale intende ricevere documenti e comunicazioni scritte da **AXA MPS Danni** per tutti i contratti stipulati con **AXA MPS Danni**. In funzione del consenso in tal modo espresso, il **Contraente** riceverà detti documenti e comunicazioni (attestato fiscale, avviso di scadenza, ecc.) alternativamente via posta ordinaria, mediante pubblicazione nell'Area Cliente disponibile nella homepage del sito internet di **AXA MPS Danni** e/o mediante mezzi elettronici (e-mail, SMS).

Resta comunque ferma la possibilità per il **Contraente** di modificare l'opzione in qualsiasi momento durante la validità del contratto, contattando lo Smart Center di **AXA MPS Danni** con le seguenti modalità:

- Numero Verde 800 231 187 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00)
- Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it sezione assistenza

La Responsabilità Civile autoveicoli

Ai sensi degli artt. 122 e seguenti del **Codice delle Assicurazioni** e successive modificazioni.

Art. A.1 - Cosa è assicurato (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni assicura, in conformità alle norme del **Codice delle Assicurazioni**, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a **terzi** dalla circolazione del **veicolo** descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private includendo automaticamente il ricorso **terzi** da incendio fino ad un massimale di € 700.000,00 per sinistro;
2. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree aeroportuali. La garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in **polizza**, con un limite massimo di € 10.000.000,00 per sinistro;
3. la Responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la Responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
5. la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo dell'autovettura assicurata per i danni involontariamente cagionati a **terzi** per eventi connessi alla circolazione dell'autovettura stessa. Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo dell'autovettura, alle cose in consegna o custodia dell'**Assicurato** e dei trasportati nonché i danni all'autovettura stessa. I trasportati non sono considerati **terzi** tra di loro.
6. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell'istruttore. Inoltre, sono considerati **terzi**, l'esaminatore, l'allievo Conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente;
7. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del **Contraente** e del committente per i danni involontariamente cagionati ai **terzi** dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul **veicolo** e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul **veicolo** e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati **terzi**.

I massimali indicati in polizza sono innanzitutto destinati a coprire i risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti alle estensioni sopra richiamate ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. A.2 - **Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria RCA**

La garanzia non copre:

- i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal Conducente;
- i danni alle cose subiti dalle seguenti persone:
 - a) il **proprietario del veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il **locatario** nel caso di **veicolo** concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del Conducente del **veicolo** e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Art. A.3 - **Cosa NON assicura (Esclusioni e rivalsa)**

a) **L'assicurazione non è operante in caso di:**

- a1. danni causati a **terzi** durante una gara di velocità non autorizzata;
- a2. danni causati dalla partecipazione del **veicolo** a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;
- a3. dolo del conducente;
- a4. **veicolo** con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- a5. **veicolo** dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal Codice della strada, nei casi di esito "ripetere" o "sospeso". Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento il fatto che il **veicolo** non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa.

Nei predetti casi **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** totale per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

b) **Limitazione della rivalsa fino a € 20.000,00 nei casi di:**

- b1. conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del **sinistro**; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del **sinistro** stesso;
- b2. autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non c'è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- b3. **veicolo** dato a noleggio con conducente, senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- b4. danni subiti dai **terzi** trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- b5. **veicolo** guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente;
- b6. **veicolo** guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente.

Art. A.4 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive, descritte nella sezione "Forma tariffaria Bonus/ Malus autovetture", sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di **premio**;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. A.5 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del **sinistro** deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008.

La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il **sinistro** si è verificato o l'**Assicurato** ne è venuto a conoscenza all'Ufficio sinistri/Ispektorato sinistri di **AXA MPS Danni**. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla **polizza** ed al **sinistro** così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**.

Art. A.6 - Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA MPS Danni non riconosce le spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'**Assicurato** è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora **AXA MPS Danni** lo richieda espressamente.

Art. A.7 - Attestazione sullo stato del rischio

AXA MPS Danni almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto**, nell'area riservata del sito www.axa-mps.it, qualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, l'**attestazione sullo stato del rischio**.

L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del **Contraente** se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di **Contraente** persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lett. b) relativi al **proprietario** ovvero ad altro **Avente diritto**;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del **veicolo** per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del **veicolo** assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) per i contratti stipulati sulla base della clausola Bonus/Malus, descritta nella sezione "Forma tariffaria Bonus/Malus Autovetture", vengono indicati:

La Responsabilità Civile auto

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
 - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata "**Classe di conversione universale (CU)**," determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui all'art. 3 comma 2 del Provvedimento IVASS n. 72/2018;
- i) l'indicazione del numero dei **sinistri** verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i **sinistri** pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei **sinistri con responsabilità principale** e del numero dei **sinistri con responsabilità paritaria**, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- l) l'indicazione se il contratto è stato stipulato per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4-bis del **Codice delle Assicurazioni**.

In caso di risoluzione del contratto per furto totale/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, vendita, documentata consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, **AXA MPS Danni** consegna l'**attestato di rischio** telematico relativo all'annualità in corso, mettendolo a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto** nell'area riservata del sito www.axa-mps.it.

AXA MPS Danni, per i contratti acquisiti tramite intermediari, garantisce all'**Avente diritto** che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'attestazione sullo stato del rischio per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.

Gli **attestati di rischio** così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

Gli **Aventi diritto** possono richiedere in qualunque momento l'**attestazione sullo stato del rischio** relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del **Codice delle Assicurazioni**. In tal caso, **AXA MPS Danni** consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'**attestato di rischio** comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli **attestati di rischio** così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

AXA MPS Danni non alimenta la **Banca dati** con le informazioni relative all'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di **premio**;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano concluso il periodo assicurativo.

In caso di documentata cessazione del rischio **assicurato** o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del **veicolo**, risultante da apposita dichiarazione del **Contraente**, l'ultimo **attestato di rischio** conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal **Contraente** o dal **Proprietario** del **veicolo**, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una **polizza** di durata temporanea.

Art. A.8 - Sostituzione del Certificato di assicurazione

Qualora si debba procedere alla sostituzione del Certificato di assicurazione, **AXA MPS Danni** vi provvede previo l'eventuale conguaglio del **premio**.

Nel caso in cui il Certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, **AXA MPS Danni** rilascia un duplicato su richiesta dell'**Assicurato**. Se la perdita del Certificato sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'**Assicurato** deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

Art. A.9 - Procedura per il risarcimento del danno

La liquidazione dei **sinistri** può avvenire sulla base di diverse procedure, a secondo della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:

A) PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

In caso di **sinistro**, qualora ricorrano i seguenti presupposti, si applica la procedura di **risarcimento diretto** in base alla quale **AXA MPS Danni** risarcisce al proprio **Assicurato**, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente:

- il **sinistro** deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il Conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del **sinistro** deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia.

Qualora il **sinistro** coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.

Nel caso non sia applicabile la procedura di **risarcimento diretto**, il danneggiato dovrà richiedere il **risarcimento** al danneggiante e alla sua Società di assicurazione con la procedura di risarcimento ordinaria indicata alla successiva lettera C). In presenza delle condizioni sopra descritte, il **Contraente**, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del **sinistro**, deve inviare alla Società di assicurazione richiesta di **risarcimento** mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax.

La richiesta di **risarcimento** deve contenere:

- il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle due Società di assicurazione;
- la descrizione del fatto;
- la generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
- la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.

Inoltre, in caso di lesioni personali o decesso della persona del Conducente, oltre agli elementi sopra indicati, la richiesta deve contenere:

- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione con o senza postumi;

- l'eventuale consulenza medico legale di parte;
- la dichiarazione attestante che il **Contraente** non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie oppure, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Alla richiesta di **risarcimento** deve essere allegato il “Modulo CAI”, oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del **sinistro**. Nel caso in cui la richiesta risulti essere incompleta, **AXA MPS Danni** richiederà al **Contraente**, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni.

B) PROCEDURA DI “RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO”

Ai sensi dell'art. 141 del **Codice delle Assicurazioni** i danni subiti dal **terzo** trasportato devono essere risarciti dalla Società di assicurazione del **veicolo** sul quale il trasportato era a bordo entro il massimale minimo come da D.Lgs. 198 del 06/11/2007, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei Conducenti dei veicoli coinvolti nel **sinistro**. Resta fermo il diritto al **risarcimento** dell'eventuale maggior danno nei confronti della Società di assicurazione del responsabile civile se il **veicolo** di quest'ultimo è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il **terzo** trasportato, per ottenere il **risarcimento**, dovrà promuovere azione nei confronti della Società di assicurazione del **veicolo** sul quale era a bordo con le modalità previste dall'art. 148 del **Codice delle Assicurazioni**.

C) PROCEDURA DI RISARCIMENTO PREVISTA DALL'ART. 148 CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Quando non siano applicabili le procedure di cui alle precedenti lettere A) e B), il **Contraente** o gli aventi diritto potranno richiedere il **risarcimento** dei danni subiti alla Società di assicurazione del **veicolo** ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del **sinistro**, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il **Contraente** potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 del **Codice delle Assicurazioni**, allegando il “Modulo CAI” compilato in ogni sua parte ed indicando:

- per i **sinistri** con soli danni a cose:
 - il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
 - luogo, giorni ed ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia;
- per i **sinistri** che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
 - il codice fiscale;
 - l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;
 - la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali;
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Art. A.10 - Termini di legge per il risarcimento

AXA MPS Danni, ricevuta la richiesta di **risarcimento**, con apposita comunicazione inviata al **Contraente**, indica una congrua offerta di risarcimento del danno.

La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:

- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del **sinistro** sia

sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel **sinistro**.

In caso di richiesta incompleta fornita dal **Contraente, AXA MPS Danni** richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

Qualora il **Contraente** dichiara di accettare la somma offerta, **AXA MPS Danni** è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine **AXA MPS Danni** corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti di **AXA MPS Danni**. In caso di **sinistro** avvenuto con **veicolo** non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.

Art. A.11 - Incidenti stradali con controparti estere

A) INCIDENTI IN ITALIA CON VEICOLI ESTERI

In caso di **incidente** stradale provocato in Italia da un **veicolo** immatricolato all'estero, per il **risarcimento** dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO.

Se l'**incidente** ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Se l'**incidente** ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività, il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di **risarcimento**, provvederà ad incaricare della trattazione del **sinistro** il corrispondente nominato dalla Società di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di **risarcimento** non permettono di individuare chiaramente la Società di assicurazione del **veicolo** estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel paese di immatricolazione del **veicolo**, sia per rintracciare la Società di assicurazione e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

B) INCIDENTI ALL'ESTERO CON VEICOLI ITALIANI

1. DANNI SUBITI IN UNO DEI PAESI DEL SISTEMA **Carta Verde** A CAUSA DI UN **VEICOLO** IMMATRICOLATO IN UNO DEGLI STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Chi ha subito un danno all'estero:

- in uno degli Stati del sistema **Carta Verde**;
- da un **veicolo** immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) può avvalersi della particolare procedura prevista dal **Codice delle Assicurazioni** - Capo V - artt. 151 e seguenti.

Per individuare la Società di assicurazione estera del **veicolo** che ha provocato l'**incidente** e il mandatario per la liquidazione dei **sinistri** nominato in Italia dalla Società di assicurazione estera, occorre scrivere alla Consap - Via Yser, 14 - 00198 Roma inviando:

- un fax al numero 06 85796270

oppure

- una e-mail all'indirizzo:
richieste.centro@consap.it

Se la Società di assicurazione, o il mandatario per la liquidazione dei **sinistri** nominato in Italia, entro 3 mesi dalla richiesta di **risarcimento** non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l'intervento di Consap S.p.A. gestione Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 06 85796 334 - www.consap.it), quale organismo di **veicolo** nazionale.

2. ALTRI CASI

In caso di **incidente** all'estero provocato da un **veicolo** non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di **risarcimento** va inviata alla Società di assicurazione e/o proprietario del **veicolo** estero (esempio: **incidente** in Svizzera provocato da un **veicolo** immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata alla Società di assicurazione e/o proprietario del **veicolo** svizzeri).

Se però il **veicolo** che ha causato l'**incidente** è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'**incidente** è accaduto, la richiesta di **risarcimento** va inviata al Bureau del paese dell'**incidente**, purché il **sinistro** sia avvenuto in uno dei paesi del sistema della **Carta Verde**. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni **Carta Verde** (esempio: **incidente** provocato in Svizzera da un **veicolo** immatricolato in Croazia; la richiesta di **risarcimento** va inviata al Bureau svizzero).

In questo caso l'UCI non fornisce alcuna assistenza.

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

AXA MPS Danni assicura, sulla base della seguente "Condizione Aggiuntiva", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati in **polizza** sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base della "Condizione Aggiuntiva" che segue:

Condizione Aggiuntiva D) Rinuncia alla **rivalsa** per autovetture date in uso ai dipendenti (valida solo se espressamente richiamata in **polizza** e corrisposto il rispettivo **premio**):

preso atto che l'autovettura indicata in **polizza**, adibita a servizio privato, è data in uso dall'Ente/Società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, **AXA MPS Danni**, a parziale deroga dell'art. A.3 - Cosa NON assicura (Esclusioni e **rivalsa**), rinuncia al diritto di **rivalsa** nei confronti della sola società proprietaria o locataria:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - nel caso di danni subiti dai **terzi** trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
 - se il Conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente/Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di **rivalsa**.

Garanzia complementare R.C.A. PLUS (Valida solo se richiamata in polizza)

Cosa assicura

a) Rinuncia alla **rivalsa** per fatto di figli e nipoti minori

AXA MPS Danni rinuncia al diritto di **rivalsa** nei confronti del **Proprietario** o **Locatario** (nel caso

di contratti di leasing) del **veicolo assicurato** o delle persone alle quali il **veicolo** è stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a **terzi** dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti (fino al terzo grado di parentela) minori o persone soggette a tutela e conviventi purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del **Proprietario** (genitore, nonno, zio o tutore). **AXA MPS Danni** rinuncia al diritto di **rivalsa** anche nei confronti di chi è civilmente responsabile del minore.

b) Rinuncia alla rivalsa neopatentati

AXA MPS Danni esercita il diritto di **rivalsa** se al momento del **sinistro** si trova alla guida di una autovettura, con una potenza specifica riferita alla tara eccedente i limiti di legge, un conducente con patente di categoria B da meno di un anno.

AXA MPS Danni non esercita tuttavia il diritto di **rivalsa** se, in caso di **sinistro**, a fianco del conducente si trova persona di età non superiore a sessantacinque anni, con patente valida per la stessa categoria o superiore conseguita da almeno dieci anni.

c) Riduzione rivalsa

AXA MPS Danni, limita il diritto di **rivalsa** ai soli casi previsti alla lettera b) dell'art. A.3 – Cosa NON assicura (Esclusioni e **rivalsa**) nei confronti del **Proprietario**, **Locatario** (nel caso di contratti in leasing) o del conducente del **veicolo** assicurato a € 1.500,00 ad esclusione del punto b.4) dell'art. A.3 per la quale **AXA MPS Danni** rinuncia totalmente alla **rivalsa** e del punto b.5) dell'art. A.3 per la quale **AXA MPS Danni** limita la **rivalsa** a € 500,00 per **sinistro**.

d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

AXA MPS Danni, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del **veicolo assicurato**, quando non si trova in circolazione a norma del **Codice delle Assicurazioni**, risponde dei capitali, interessi e spese che l'**Assicurato** deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a persone e cose di **terzi** col massimo di € 300.000,00 per ogni **sinistro**.

L'assicurazione comprende:

- i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, con il limite di € 15.500,00;
- i danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del **veicolo** (dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, **Locatario** nel caso di contratti di leasing) o dei familiari conviventi.

L'assicurazione non comprende:

- i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i danni dovuti a dolo dell'**Assicurato** e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**.

In caso di **sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** devono immediatamente informare **AXA MPS Danni** delle procedure civili o penali promosse contro di loro e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. **AXA MPS Danni** ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'**Assicurato**.

L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **AXA MPS Danni**.

Le spese giudiziali sostenute sono a carico di **AXA MPS Danni** nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra **AXA MPS Danni** e **Assicurato**.

La Responsabilità Civile auto

Non sono considerati **terzi**:

- a) il conducente del **veicolo**;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'**Assicurato**, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) le società le quali rispetto all'**Assicurato**, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché, gli amministratori delle medesime.

La garanzia forma "Rischio comune" (cumulo dei massimali assicurati) con analoga copertura presente nella Garanzia Incendio, sempreché questa garanzia sia indicata in **polizza**, nonché con quanto riportato al comma 1 dell'Art. A.1 - Cosa assicura della garanzia Responsabilità Civile auto.

e) Danni a cose di **terzi** trasportati (su autotassometri, autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico)

AXA MPS Danni assicura la responsabilità del **Contraente** e, se persona diversa, del **Proprietario** del **veicolo** e del conducente per i danni involontariamente causati dalla circolazione del **veicolo** stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che sono portati o indossati dai **terzi** trasportati.

Sono esclusi: denaro, preziosi, apparecchi elettronici, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto, nonché i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

CLAUSOLE SPECIALI

(Valide solo se richiamate in *polizza*)

BB) Formula Drive Box

Presupposti per la validità della presente Clausola Speciale e per l'applicazione della conseguente riduzione del **premio** della garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli (di seguito R.C.A.), sono l'installazione e l'attivazione a bordo dell'autovettura assicurata di un dispositivo satellitare denominato Drive Box che eroga servizi di assistenza e finalizzato alla ricostruzione della dinamica dell'**incidente**, installato presso installatore convenzionato Octo Telematics Italia S.r.l., e la sottoscrizione da parte del **Contraente** del Contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia S.r.l.

1. Installazione della Drive Box

Il **Contraente** ha quindici giorni di tempo, decorrenti dalla data di effetto della **polizza**, per l'installazione della Drive Box sull'autovettura assicurata. Il **Contraente** dopo aver ricevuto un SMS di convalida da parte di Octo Telematics Italia S.r.l. dovrà contattare l'installatore scelto al momento della stipula della **polizza**. I costi della prima installazione sono a carico di **AXA MPS Danni**.

2. In caso di incidente

AXA MPS Danni ha la facoltà di utilizzare i dati di accelerazione, decelerazione, direzione ed intensità dell'urto, velocità e localizzazione registrati dalla Drive Box, in caso di crash o mini crash dell'autovettura, per la valutazione e ricostruzione della dinamica dell'**incidente**. L'arco temporale di rilevazione si estende dalle 24 ore precedenti all'orario di accertamento del crash fino alle 24 ore successive all'evento stesso.

3. Conseguenze in caso di mancata installazione o in altri casi di non funzionamento dovuti al **Contraente**

In caso di:

- a) mancata installazione del dispositivo da parte del **Contraente** entro il termine di cui al punto 1);
- b) disinstallazione del dispositivo dall'autovettura per dolo del **Contraente** non recepita in accordi contrattuali (esclusi quindi i casi di annullamento del contratto per distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del **veicolo assicurato** e i casi di cessazione del contratto o di eliminazione della presente Clausola Speciale previsti al punto 5);
- c) mancato funzionamento del dispositivo per fatto doloso del **Contraente** nell'utilizzo o nell'installazione;
- d) mancata osservanza da parte del **Contraente** delle disposizioni inerenti i comportamenti da attuare in caso di guasto/anomalia della Drive Box di cui al punto 6), salvo il caso di forza maggiore;

il **Contraente** deve integrare il **premio** pagato ad **AXA MPS Danni**, nella misura corrispondente alla riduzione del **premio** R.C.A. di cui ha usufruito per l'inserimento nel contratto della presente Clausola Speciale, non più concedibile per effetto delle inadempienze sopra elencate. L'esazione verrà eseguita da **AXA MPS Danni** tramite appendice di integrazione. Il **Contraente** deve effettuare il pagamento entro tre giorni lavorativi. Qualora si verifichi un **sinistro** R.C.A. con **responsabilità principale o paritaria dell'Assicurato**, **AXA MPS Danni** eserciterà azione di **rivalsa** per ogni evento con il limite di € 500,00 per il caso di cui al sub a) e di € 1.000,00 per gli altri casi. Nell'eventualità di più **sinistri** riconducibili ad uno stesso evento, si applica il limite di €

1.000,00. Tale diritto si aggiunge, in ogni caso, agli altri eventualmente già previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui il **Contraente** sia correntista della Banca Monte dei Paschi di Siena e abbia dato l'autorizzazione al momento della sottoscrizione della **polizza**, il pagamento della **rivalsa** sarà direttamente addebitato sul suo conto corrente.

L'integrazione del **premio**, richiesta con l'appendice di cui al capoverso precedente, verrà effettuata sulla base dell'autorizzazione specifica riguardante i premi.

AXA MPS Danni non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei servizi abbinati di cui al successivo punto 7 - Servizi abbinati, dovuti ai casi indicati in precedenza. La limitazione è operante sia nel periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza della **Polizza** e l'effettiva installazione del dispositivo elettronico, sia tra la manifestazione del guasto/anomalia del dispositivo e la sua riparazione.

4. Cambio autovettura

In caso di sostituzione dell'autovettura assicurata il **Contraente** deve provvedere al trasferimento della Drive Box sul nuovo **veicolo** entro quindici giorni dalla data di effetto della nuova **Polizza**. La disinstallazione e la reinstallazione possono essere effettuate autonomamente dal **Contraente** oppure potrà avvalersi di installatore convenzionato Octo Telematics Italia S.r.l. con costi a suo carico.

5. Cessazione del contratto o eliminazione della Clausola Speciale BB

In caso di:

- a) cessazione del rischio per eventuale distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del **veicolo assicurato**;
- b) mancata prosecuzione del rapporto assicurativo;
- c) esclusione della presente Clausola Speciale;
- d) annullamento della **Polizza** per qualunque motivo;

il **Contraente** deve provvedere alla disinstallazione della Drive Box ed alla sua restituzione ad Octo Telematics Italia S.r.l. nelle modalità previste dal contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia S.r.l. firmato al momento della sottoscrizione della **polizza** ad esclusione dei casi di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo assicurato**.

6. Guasto/anomalia del dispositivo satellitare

In caso di guasto o di mancato funzionamento della Drive Box, segnalato da Octo Telematics Italia S.r.l. al **Contraente** tramite SMS, questi deve recarsi presso un installatore convenzionato (fissando autonomamente l'appuntamento) per la verifica e manutenzione del sistema entro dieci giorni dall'avvenuta notifica. Se il guasto/anomalia non è stato causato dal **Contraente**, non sono previsti costi a carico dello stesso.

7. Servizi abbinati

Chiamata di emergenza automatica

Al verificarsi di un **incidente** la Drive Box, sempre che vi sia copertura da parte della rete cellulare, invia un segnale di allarme verso la Centrale Operativa che effettua immediatamente una chiamata verso il numero di cellulare comunicato dal **Contraente** in fase di emissione del contratto. Nel caso di mancata risposta o di assenza della copertura telefonica, vengono comunque attivate tutte le procedure per inviare i soccorsi direttamente sul luogo dell'evento.

Servizio antifrode sinistri e posizione del veicolo in caso di multa

Il servizio consente di proteggere l'**Assicurato** da richieste danni inesistenti o da incidenti mai avvenuti. Infatti, con la certificazione dei dati, l'**Assicurato** può sapere con esattezza se si sono verificati o meno degli incidenti in cui si sostiene sia stato coinvolto.

Il partner tecnologico può fornire un dato certificato relativo alla sola posizione ed allo stato del **veicolo assicurato** (acceso o spento) in un determinato momento per documentare eventuali contestazioni di multe o **sinistri**.

Il **Contraente** deve inviare una richiesta scritta tramite fax al Customer Care del partner tecnologico 199/119933.

Servizio ricerca veicolo in caso di furto

Constatato il furto del **veicolo**, il Cliente può contattare telefonicamente la sala operativa al numero verde dedicato 800 74 96 62 (dall'estero: +39 0862 442 471800) per comunicare il furto del proprio **veicolo** e attivare le procedure per la ricerca del mezzo.

Di seguito come procedere:

- gli operatori specializzati della sala operativa di sicurezza del partner tecnologico, attiva h24 e rispondente alle norme vigenti in materia di recupero dei veicoli rubati emanate dal Ministero degli Interni (TULPS), attivano il processo di ricerca dell'auto con appositi applicativi informatici con base cartografica europea;
- l'operatore gestisce sia la localizzazione del **veicolo** in tempo reale, sia i contatti con le Forze dell'Ordine e, in caso di necessità, attiva l'intervento per il recupero del **veicolo** e riconsegna al legittimo proprietario comunicando successivamente l'esito dell'attività al cliente.

Find my car

Il servizio consente di ottenere la posizione dell'autovettura. La richiesta deve essere effettuata tramite il telefono cellulare indicato nel contratto di abbonamento, inviando un sms al Centro Servizi del partner tecnologico al Numero + 39 339 9943201 con scritto "POS-Targa **veicolo**" (Esempio: POS-AA333CC). Il Centro Servizi, ricevuta la richiesta, inoltrerà in risposta un SMS contenente la posizione della vettura indicandone l'indirizzo, la località, l'ora ed il numero del saldo delle richieste residue disponibili.

Il servizio decorre dalle ore 24:00 del giorno successivo all'attivazione dell'apparato GPS ed è fruibile solo in caso di validità del contratto. Sono disponibili 30 richieste per anno assicurativo. Il Cliente può acquistare ulteriori crediti di richiesta accedendo all'area Clienti del sito web del partner tecnologico con pagamento tramite carta di credito. I tempi di ricezione della richiesta e della risposta sono dipendenti dalle condizioni di traffico telefonico e disponibilità della rete telefonica.

Danni causati da veicolo non assicurato (Clausola Speciale VNA)

Cosa assicura

AXA MPS Danni indennizza l'**Assicurato** per i danni materiali e corporali, subito a seguito di collisione con un **veicolo** non assicurato, a condizione che:

- l'**Assicurato** non abbia alcuna responsabilità nella causa del **sinistro** o comunque non in forma prevalente e ne fornisca prova;
- il **sinistro** sia avvenuto in Italia;
- il **veicolo** del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
- il **sinistro** coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
- il diritto al **risarcimento** non sia prescritto al momento della **liquidazione** dell'**indennizzo**.

Per i danni al **veicolo**, a pena di perdita del diritto all'**indennizzo**, l'**Assicurato** si obbliga a commissionare la riparazione a una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, previa verifica delle condizioni sopra citate.

Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'**Assicurato** ha diritto al valore del **veicolo** come

previsto dall'articolo B.8 - Liquidazione dei danni. L'**Assicurato** può procedere alla riparazione del **veicolo**, tenendo a proprio carico la differenza tra il valore del **veicolo** e il costo della riparazione. Per le lesioni personali **AXA MPS Danni** indennizza i trasportati secondo la percentuale di invalidità permanente riportata ed il conducente esclusivamente entro la soglia del 9% di invalidità permanente.

Determinazione dell'ammontare del danno

La **liquidazione** viene effettuata secondo i criteri civilistici di valutazione del danno previsti dalla normativa di legge vigente.

Limiti di veicolo

La garanzia rimborsa entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del **sinistro**.

Diritto di surrogazione

L'**Assicurato** surroga **AXA MPS Danni** nei propri diritti nei confronti dei soggetti civilmente responsabili ai sensi dell'art. 1916 c.c. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell'entità dell'**indennizzo** ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia stessi per quanto non coperto dalla garanzie assicurative o per l'eventuale eccedenza.

Tolleranza costo riparazione (Clausola Speciale T)

Cosa assicura

In fase di liquidazione di **sinistro** R.C.A. è applicata una tolleranza del 15% sul costo di riparazione quando lo stesso supera il **valore commerciale** del **veicolo**. La garanzia è valida esclusivamente nel caso in cui la riparazione venga effettuata in una carrozzeria/riparatore convenzionati.

Condizione particolare

Rischio statico

Per i rimorchi e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione si riferisce al "Rischio statico", cioè copre la responsabilità per i danni a **terzi** derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture

(Clausola Speciale F)

Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di **premio**, rispettivamente, in assenza od in presenza di **sinistri** nei “periodi di osservazione” quali definiti dall’art. A.4 “Periodi di osservazione della **sinistrosità**” della Sezione A - La Responsabilità Civile auto, e che si articola in 20 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di **premio** decrescenti o crescenti, determinati secondo la “Tabella dei livelli di **premio**” a fianco riportata.

Classe di merito	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus Da - A	Impatto % Bonus	Sconto Bonus (%)
1B	0,53480	1B a 1B	--	0
1B	0,53480	1A a 1B	0,980	2,00
1A	0,54571	1 a 1A	0,980	2,00
01	0,55685	2 a 1	0,973	2,70
02	0,57240	3 a 2	0,966	3,40
03	0,59281	4 a 3	0,962	3,80
04	0,61613	5 a 4	0,955	4,50
05	0,64529	6 a 5	0,954	4,60
06	0,67638	7 a 6	0,953	4,70
07	0,70943	8 a 7	0,935	6,50
08	0,75910	9 a 8	0,935	6,50
09	0,81220	10 a 9	0,954	4,60
10	0,85110	11 a 10	0,954	4,60
11	0,89230	12 a 11	0,954	4,60
12	0,93570	13 a 12	0,936	6,40
13	1,00000	14 a 13	0,833	16,7
14	1,20000	15 a 14	0,868	13,2
15	1,38300	16 a 15	0,812	18,8
16	1,70411	17 a 16	0,817	18,30
17	2,08563	18 a 17	0,793	20,60
18	2,62856	-	-	0

Tabella 1 - **Tabella dei livelli di premio**

Per la classe di assegnazione si applicano i criteri esplicitati negli articoli seguenti. **AXA MPS Danni** potrà richiedere al **Contraente** di esibire la documentazione indicata negli articoli successivi nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preassuntiva prevista dall’art. 132 del **Codice delle Assicurazioni** in via telematica, attraverso l’accesso alle **Banche dati** di cui agli art. 134 e 135 del **Codice delle Assicurazioni** o per incongruenza degli stessi.

In caso in di mancata consegna della documentazione il contratto è assegnato alla classe di merito di bonus/malus diciottesima.

1) Autovettura assicurata per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un’autovettura assicurata per la prima volta:

- dopo la prima immatricolazione
- dopo una voltura

è assegnato alla **classe di CU 14**. Il **Contraente** è tenuto a esibire copia della carta di circolazione dell’autovettura ed il relativo foglio complementare o Certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto precedente, qualora non sia stato possibile effettuare i controlli preassuntivi di cui all’art. 132 del **Codice delle Assicurazioni** in via telematica o incongruenza degli stessi.

In caso di mancata esibizione della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18.

2) Autovettura già assicurata con AXA MPS Danni

Se l'autovettura era precedentemente assicurata con **AXA MPS Danni** nella formula tariffaria Bonus/Malus, al rinnovo la **polizza** viene assegnata alla classe di merito determinata in base alla Tabella 2 - Regole evolutive, tenendo conto della classe di merito e della pregressa sinistrosità indicate nell'**attestazione sullo stato del rischio**.

3) Autovettura già assicurata presso altra Società di assicurazione nella formula Bonus/Malus

Il contratto è assegnato alla **classe di CU** di assegnazione risultante dall'**attestazione sullo stato del rischio** rilevata dalla **Banca dati**. Qualora l'attestazione non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella **Banca dati**, **AXA MPS Danni** acquisisce telematicamente l'ultima attestazione utile e richiede al **Contraente**, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Qualora il **Contraente**, in caso di **sinistri** accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e **AXA MPS Danni** non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella **Banca dati**.

AXA MPS Danni, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto. Qualora l'**attestazione sullo stato del rischio** sia completo (5 annualità + l'anno corrente)*, non siano riportati **sinistri** nelle ultime 4 annualità (3 annualità + l'anno corrente) e in caso di più anni di permanenza nella **classe di CU 1**, **AXA MPS Danni** assegnerà il contratto ad una **Classe di merito interna** più favorevole, meglio indicata nella tabella seguente:

Classe assegnazione AXA MPS Danni	Tabella pregressa sinistrosità completa + Nessun sinistro nelle ultime 4 annualità + Anni di permanenza in classe CU 1	
	Un anno	2 o più anni
	1A	1B

AXA MPS Danni recupera l'informazione sugli anni di permanenza nella **classe di CU 1** dalla **Banca dati**.

Le regole di evoluzione della **Classe di merito interna** e della **classe di CU** seguono quelle di cui alla Tabella 2 - Regole evolutive.

*= Le sigle N.A. e N.D. non equivalgono a zero **sinistri**.

4) Autovettura già assicurata con formula diversa da Bonus/Malus

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad autovettura già assicurata in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus/Malus", il contratto è assegnato alla **classe di CU** rilevata dalla **Banca dati**.

Se l'attestazione non riporta la **classe di CU**, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

a) se l'autovettura è già assicurata con forma tariffaria "a tariffa fissa", è assegnata alla **classe**

- di **CU 14**, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
- b) se l'autovettura è già assicurata con forma tariffaria "a franchigia", è assegnata alla **classe di CU** risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Le sigle N.A. o N.D. eventualmente riportate nell'**attestazione sullo stato del rischio** non equivalgono a zero **sinistri**.

5) Attestazione mancante

In caso di completa assenza di un'**attestazione sullo stato del rischio** utile sulla **Banca dati, AXA MPS Danni** richiede al **Contraente** la dichiarazione di cui al precedente punto 3) per l'intero quinquennio precedente. Il **Contraente** a supporto della citata dichiarazione, può consegnare ad **AXA MPS Danni** attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione. **AXA MPS Danni** acquisisce detta documentazione ai soli fini probatori e di verifica. **AXA MPS Danni** assegnerà la **classe di CU** in base alla citata documentazione.

6) Autovettura assicurata in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad autovettura già assicurata nella forma tariffaria "Bonus/Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all'anno, il **Contraente** deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del **premio** previsto dalla tariffa per la **classe di CU** cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il **Contraente** deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione per **polizza** di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della **polizza** di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i **sinistri** con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla **Banca dati**, ai sensi dell'art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'**attestato di rischio** rilasciato dall'Impresa che per prima assumerà il rischio con la **polizza** di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della **classe di CU**.

7) Autovettura precedentemente assicurata all'estero

Per i casi di autovettura già assicurata all'estero, il **Contraente** consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della **classe di CU** da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla "**Tabella 2 - Regole evolutive**", considerando la 14^a quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, **attestazione sullo stato del rischio**.

In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla **classe di CU 14**.

8) Autovettura assicurata a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altra autovettura

Nel caso in cui il contratto si riferisca a un'autovettura che sostituisce altra autovettura assicurata in precedenza (consegnata in conto vendita o rubata), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla **classe di CU** risultante dall'**attestato di rischio** rilevato dalla **Banca dati** a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita e copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall'autorità competente. All'autovettura invenduta o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la **classe di CU** precedente alla perdita di possesso.

9) Veicolo precedentemente assicurata con Impresa di assicurazioni posta in liquidazione

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'**attestato di rischio** non sia presente nella **Banca dati**, il nuovo contratto è assegnato alla **classe di CU** di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'Impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del **Contraente**. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

10) Trasformazione societaria

Qualora una società di persone o di capitali sia proprietaria dell'autovettura, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della **classe di CU** in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

11) Riclassificazione dell'autovettura

Nel caso di mutamento della classificazione dell'autovettura assicurata, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la **classe di CU** già maturata (es. da autovettura ad autocarro e viceversa).

12) Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all'estero dell'autovettura

In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all'estero dell'autovettura assicurata, intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio ma entro il periodo di validità della stessa, alla nuova autovettura intestata allo stesso **Proprietario** o al coniuge, alla persona unita civilmente, al convivente di fatto è attribuita la medesima **classe di CU** della precedente autovettura. La disposizione è applicata anche nel caso in cui la nuova autovettura da assicurare sia acquisita in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la **classe di CU** maturata sulla autovettura alienata è riconosciuta al **Locatario**, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo dell'autovettura, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

13) Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine

Nel caso in cui un'autovettura in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistata dall'utilizzatore, la **classe di CU** maturata è riconosciuta allo stesso, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo dell'autovettura, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti l'autovettura locata in leasing o noleggiata, la **classe di CU** è riconosciuta su altra autovettura dallo stesso acquistata. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

14) Autovettura intestata a portatori di handicap

Nel caso di autovettura intestata a soggetto portatore di handicap, la **classe di CU** maturata sull'autovettura è riconosciuta, per la nuova autovettura acquistata, anche a coloro che hanno abitualmente condotto l'autovettura stessa, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

15) Trasferimento della proprietà dell'autovettura

- **Coniuge o convivente** - Nel caso di trasferimento di proprietà di un'autovettura tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la **classe di CU** già maturata sull'autovettura trasferita. Il cedente la proprietà può conservare la **classe di CU** maturata sull'autovettura ceduta su altra autovettura di sua proprietà o acquisita successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- **Pluralità di intestatari** - Qualora la proprietà dell'autovettura passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla **classe di CU** maturata sull'autovettura anche quando la stessa venga sostituita da altra autovettura. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la **classe di CU** maturata sulla autovettura ora intestata ad uno o più di essi, su un'altra autovettura di proprietà o acquisita successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- **Successione** - Qualora la proprietà dell'autovettura assicurata venga trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la **classe di CU** maturata sull'autovettura è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà dell'autovettura stessa a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altra autovettura assicurata, l'autovettura acquisita a titolo ereditario può fruire della stessa **classe di CU** dell'autovettura di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del **Contraente**, l'Impresa assicurativa che presta la garanzia sull'autovettura ereditata, è tenuta ad assegnare a tale autovettura la nuova **classe di CU**.
- **Cessione del contratto** - Nel caso di trasferimento di proprietà dell'autovettura assicurata con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la **classe di CU** risultante dall'ultimo **attestato di rischio** maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo all'autovettura va assegnato alla **classe di CU 14**, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". Il cedente ha diritto a mantenere la **classe di CU** per il periodo di validità dell'attestato.
- **Da società a persone e viceversa** - Nel caso di trasferimento di proprietà dell'autovettura dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della **classe di CU**.

16) Rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive a seconda che **AXA MPS Danni** abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a **sinistri**:

- con **responsabilità principale** avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con **responsabilità concorsuale** la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri **sinistri** della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

Lo stesso criterio vale anche per il caso di risarcimento di un **sinistro** con danni a persona.

In mancanza di **risarcimento**, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di **sinistro** o di richiesta di **risarcimento**, è considerato immune da **sinistri** agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2 - Regole evolutive.

Mediante l'utilizzo del codice **I.U.R.** rientrano nei **sinistri** osservati anche i **sinistri tardivi**, intesi come **sinistri** non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del **periodo di osservazione** oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i **sinistri** relativi a coperture temporanee.

Il **sinistro tardivo** non presente nell'**attestato di rischio** precedente, perché pagato da una Impresa di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli **attestati di rischio** successivi, con eventuale applicazione del "malus", anche se l'**Assicurato** ha cambiato Impresa.

Classe di merito di provenienza	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1B	1B	1	4	7	10
1A	1B	2	5	8	11
1	1A	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 2 - Regole evolutive

17) Sinistro riaperto dopo l'eliminazione come senza seguito

Nel caso in cui un **sinistro** già eliminato come senza seguito venga riaperto e allo stesso venga attribuita la **responsabilità principale** o in caso di **responsabilità concorsuale** il cumulo con altro **sinistro** della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla **liquidazione** del **sinistro**, ad assegnare il contratto alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive con conseguente conguaglio di **premio**. **AXA MPS Danni** provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

18) Sinistro eliminato come senza seguito dopo l'appostazione a riserva

AXA MPS Danni, qualora un **sinistro** posto a riserva prima dell'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che abbia dato luogo all'applicazione del Malus sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il **Contraente** originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione del **sinistro** è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il **sinistro** non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior **premio** percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, su richiesta del **Contraente**, **AXA MPS Danni** rilascerà allo stesso una nuova **attestazione sullo stato del rischio**, nonché provvederà al rimborso del maggior **premio** corrisposto al netto delle imposte.

19) Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

È data facoltà al **Contraente** di evitare le maggiorazioni di **premio** o di fruire delle riduzioni di **premio** conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 - Regole evolutive offrendo a **AXA MPS Danni**, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei **sinistri** avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art. 149 del **Codice delle Assicurazioni**, il **Contraente** al fine di conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap - Via Yser, 14 - 00198 ROMA (www.consap.it).

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i **sinistri** liquidati totalmente purché entro la scadenza del contratto stesso.

AXA MPS Danni provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

20) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione non interrompe il periodo di osservazione in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito, purché il **proprietario** (o il **locatario** nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

21) Sostituzione veicolo

La sostituzione del **veicolo** dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento per un altro **veicolo** della classe di merito in corso solo nel caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, sempreché il **proprietario** del nuovo **veicolo** (il **locatario** nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

22) Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo (Unicamente per il Contraente consumatore)

AXA MPS Danni in caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un'ulteriore autovettura, assicurata per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura al P.R.A., acquistata da persona fisica già titolare di **polizza** assicurativa in corso di validità o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, come riportato sul certificato dello stato di fami-

La Responsabilità Civile auto

glia, non può assegnare al contratto una **classe di CU** più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita sull'autovettura già assicurata. Qualora la persona fisica risulti proprietaria di più autovetture già assicurate con differenti classi di merito si dovrà fare riferimento all'autovettura avente la **classe di CU** più favorevole.

Da tale norma sono escluse le società, le ditte individuali, le associazioni ed analoghe tipologie.

Forma tariffaria Fissa (relativa a rimorchi e carrelli di autovetture)

Il **premio** della garanzia **RCA** è determinato in base alla **tariffa** in vigore al momento dell'emissione della **polizza**, in misura fissa, dunque senza clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del **premio** in seguito al verificarsi o meno di **sinistri**.

Corpi veicoli terrestri

Norme Comuni

Art. B.1 - Cosa assicurata (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni assicura i rischi relativi al **veicolo** tramite le garanzie riportate nella presente Sezione, le quali si intendono operanti se richiamate in **polizza** ed è stato pagato il corrispondente **premio**.

Art. B.2 - Cosa NON assicurata (Esclusioni)

Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l'assicurazione non comprende:

- i danni determinati o agevolati da dolo o, limitatamente al furto ed alla rapina, da colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, del **proprietario del veicolo**, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del **veicolo** stesso;
- i danni derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni;
- i danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine;
- i danni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i danni determinati da mancato uso del **veicolo** e dal suo deprezzamento;
- le spese sostenute per apportare al **veicolo** modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni derivanti dalla partecipazione del **veicolo** a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. B.3 - Somma assicurata

Il **veicolo** si intende assicurato al completo degli **accessori di serie** e degli **apparecchi audiofonovisivi** purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato.

Gli **accessori non di serie** si intendono assicurati purché siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati nella fattura d'acquisto del **veicolo**. La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in **polizza**, e deve corrispondere al valore del **veicolo** come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione, per i veicoli usati al valore di mercato.

In caso di sottoassicurazione si applica la **regola proporzionale** di cui all'art. 1907 c.c.

Art. B.4 - Adeguamento della somma assicurata e del premio

In occasione di ciascun rinnovo annuale il valore del **veicolo** assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da **AXA MPS Danni**, viene adeguato automaticamente a quello di mercato e con-

Corpi veicoli terrestri

seguentemente a procedere alla modifica del **premio** relativo. Previa specifica richiesta del **Contraente, AXA MPS Danni** si impegna ad adeguare manualmente il valore del **veicolo** assicurato e conseguentemente, a procedere alla alla modifica del **premio** relativo. Da quanto sopra sono esclusi i veicoli rientranti nel successivo art. B.8 - Rimborso della spesa di acquisto.

Art. B.5 - **Determinazione dell'ammontare del danno**

Nella determinazione dell'ammontare del danno **AXA MPS Danni** terrà conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nella somma assicurata e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.

Art. B.6 - **Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro**

Il valore attribuibile al **veicolo assicurato** viene determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista **Quattroruote** al momento del **sinistro**.

Nel caso in cui la suddetta pubblicazione non riporti una quotazione attribuibile al mezzo, il valore viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate da Eurotax giallo. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il **veicolo** assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. B.7 - **Modalità per la denuncia dei sinistri**

I **sinistri** debbono essere denunciati a **AXA MPS Danni** entro 3 giorni da quando il **Contraente** e/o l'**Assicurato** ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto. Limitatamente alle garanzie furto, atti vandalici ed eventi socio politici, il **Contraente** e/o l'**Assicurato** debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia a **AXA MPS Danni** e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'**Assicurato**, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art. B.8 - **Liquidazione dei danni**

In caso di **danno parziale** **AXA MPS Danni** determina l'**indennizzo** in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del **degrado d'uso** e del deprezzamento commerciale. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai prontuari dei tempi di riparazione ed al listino prezzi delle parti di ricambio delle case costruttrici.

L'**indennizzo** non può superare, nel limite del capitale indicato in **polizza**, il **valore commerciale** del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**. In caso di **danno totale** **AXA MPS Danni** determina l'**indennizzo**, nel limite del capitale indicato in **polizza**, in base al **valore commerciale** del **veicolo**, degli accessori e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**, dedotto il valore di recupero.

Viene considerato "danno totale" ogni danno che sia pari o superiore all'80% del **valore commerciale** del **veicolo**, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del **sinistro**.

Art. B.9 - **Rimborso della spesa di acquisto**

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, verificatosi entro 24 mesi dalla data di

prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, del **veicolo** indicato in **polizza** l'**indennizzo** viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- in caso di **danno parziale** la liquidazione viene effettuata senza tener conto del **degrado d'uso** né, in caso di sottoassicurazione, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- in caso di **danno totale AXA MPS Danni** rimborsa, nel limite del **capitale assicurato** indicato in **polizza**, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del **veicolo**, compresi gli accessori e gli **apparecchi audiofonovisivi** stabilmente installati, comprensiva del valore del **veicolo** eventualmente ceduto in permuta o rottamato.

La spesa d'acquisto deve essere comprovata da idonea documentazione fiscale. Sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** eventualmente indicato in **polizza**.

Art. B.10 - Arbitrato

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, le Parti possono, di intesa fra di loro, deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'**Assicurato**, che conferisce a **AXA MPS Danni** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Art. B.11 - Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **sinistro**, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo, o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'**indennizzo**.

Art. B.12 - Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate

AXA MPS Danni ha la facoltà di:

- a) far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del **veicolo**;
- b) sostituire in natura le cose rubate o danneggiate;
- c) sostituire il **veicolo** in luogo di pagare l'**indennizzo**;
- d) subentrare nella disponibilità di quanto residua del **veicolo** dopo il **sinistro**, corrispondendone il controvalore.

L'**Assicurato**, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il **veicolo** danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare o da far effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di **AXA MPS Danni**.

Corpi veicoli terrestri

Art. B.13 - *Rivalsa*

I diritti e le azioni che il **Contraente** o l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto possono avere verso i **terzi** passano di diritto a **AXA MPS Danni**, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del Conducente del **veicolo** se autorizzato, nonché del **Contraente**, dell'**Assicurato** e dei loro familiari e/o trasportati, **AXA MPS Danni** rinuncia all'esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Incendio

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo assicurato** a seguito di: **incendio, fulmine, esplosione o scoppio** del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo assicurato**, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.2 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende i danni:

- causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

c. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio **sinistri**/Ispettorato **sinistri** di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il **veicolo assicurato** e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo **valore commerciale**;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
- Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
- Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

Resta stabilito che in caso di incendio conseguente ad atto vandalico o doloso di **terzi**, l'**Assicurato** dovrà presentare denuncia all'Autorità competente allegandone copia alla denuncia di **sinistro** inoltrata ad **AXA MPS Danni**. L'**Assicurato**, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di **AXA MPS Danni**, le tracce ed i residui del **sinistro**, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad indennità.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi per i quali viene richiesto l'**indennizzo**.

d. Ricorso terzi da incendio

(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia incendio)

AXA MPS Danni garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti involontariamente cagionati

Garanzia Incendio

a persone e cose di **terzi** dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del **veicolo** indicato in **polizza** quando lo stesso non è in circolazione fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 100.000,00 per **sinistro**.

La presente estensione di garanzia è prestata in base alle Condizioni di Assicurazione previste da **AXA MPS Danni** per la Responsabilità Civile obbligatoria.

Non sono considerati **terzi**:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono immediatamente informare **AXA MPS Danni** delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917, comma 3 c.c., **AXA MPS Danni** ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del **Contraente** o **Assicurato** in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. **AXA MPS Danni** non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La garanzia forma "Rischio comune" (cumulo dei massimali assicurati) con analoga copertura presente nella Garanzia Complementare RCA Plus sempreché questa garanzia sia indicata in **polizza**, nonché con quanto disposto dal comma 1 dell'Art. A.1 - Cosa assicura della garanzia Responsabilità Civile auto.

d.1. Esclusioni relative all'art. d. Ricorso terzi da incendio

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.2 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende i danni:

- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Furto

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza l'**Assicurato** della perdita del **veicolo** o di sue parti a seguito di furto, consumato o tentato; rapina consumata o tentata compresi i danni materiali e diretti prodotti al **veicolo** nell'esecuzione od in conseguenza di tali reati.

Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo assicurato**, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata. La presente garanzia non è operante qualora non siano state adottate le normali misure di sicurezza.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.2 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende:

- l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.);
- il furto o la rapina commessi dai dipendenti del **Contraente** o dell'**Assicurato** durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

c. Estensione della garanzia

AXA MPS Danni risponde anche:

- dei danni diretti subiti dalla carrozzeria del **veicolo** assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina;
- dei danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del **veicolo** suddetto;
- dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria che si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.

d. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo eventualmente indicati in **polizza**.

Se la riparazione dell'autovettura viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, lo **scoperto** e il minimo indicato in **Polizza** sono ridotti del 50%.

e. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.7 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'**Assicurato**, deve far pervenire al competente Ufficio **sinistri**/Ispettorato **sinistri** di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il **veicolo** assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo **valore commerciale**;

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno;
- le chiavi in dotazione del **veicolo** assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
- procura a vendere, se richiesta da **AXA MPS Danni**, per agevolare in caso di ritrovamento del **veicolo** l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'**Assicurato** dal successivo Art. f) Ritrovamento del **veicolo** assicurato;
- in caso di esistenza di ipoteca sul **veicolo**, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul **veicolo**, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento dell'**indennizzo** direttamente all'**Assicurato** (in difetto l'**indennizzo** verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.
- Copia conforme all'originale dell'eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna, rilasciato dalla competente Autorità (in caso di furto, rapina, appropriazione indebita).

L'**Assicurato**, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di **AXA MPS Danni**, le tracce ed i residui del **sinistro**, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad **indennità**.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli **accessori** ed agli **apparecchi audiofonovisivi** per i quali viene richiesto l'**indennizzo**.

f. Ritrovamento veicolo rubato

L'**Assicurato** è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del ritrovamento del **veicolo** rubato o di parti di esso, ad informare tempestivamente **AXA MPS Danni**.

In caso di ritrovamento del **veicolo** rubato prima della **liquidazione** dell'**indennizzo**, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dell'art. B.8 della sezione B - Corpi veicoli terrestri.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'**indennizzo** sarà computato in detrazione all'**indennizzo** stesso. In caso di ritrovamento del **veicolo** rubato successivo alla liquidazione dell'**indennizzo**, l'**Assicurato** s'impegna a rilasciare a **AXA MPS Danni** la procura a vendere del **veicolo** recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato. In caso di **veicolo** pagato parzialmente, gli eventuali successivi recuperi verranno ripartiti tra le parti in proporzione del danno sofferto. L'**Assicurato** ha, tuttavia, la facoltà di evitare il trasferimento della proprietà del **veicolo**, restituendo a **AXA MPS Danni** l'**indennizzo** ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di **polizza**.

g. Condizioni particolari furto

Valide solo se espressamente richiamate in **polizza**.

g.1 Antifurto satellitare

Il **Contraente** dichiara che l'autovettura assicurata è protetta da **antifurto satellitare** regolarmente installato dalla casa costruttrice del **veicolo**.

È ammessa l'installazione effettuata da tecnici specializzati ed ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell'antifurto.

Il costo dell'installazione, della manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo contratto di tele sorveglianza è sempre a carico dell'**Assicurato**.

Qualora in caso di **sinistro** risulti che l'antifurto satellitare non è conforme a quanto sopra indicato verrà applicato uno **scoperto** del 5% in aumento a quello già eventualmente previsto in **polizza**.

In caso di **sinistro** l'**Assicurato**, su richiesta di **AXA MPS Danni**, si impegna a fornire prova scritta - rilasciata dalla centrale di telesorveglianza - dell'operatività per l'autovettura assicurata del sistema satellitare al momento del **sinistro**, pena l'applicazione di uno **scoperto** del 30% sull'**indennizzo**.

Il **Contraente** si impegna, su richiesta di **AXA MPS Danni**, a fornire dimostrazione dell'esistenza e validità del contratto di telesorveglianza.

La mancanza del contratto di telesorveglianza costituisce aggravamento del **rischio** ai sensi dell'art. 4 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. In **polizza** deve essere richiamata la "Condizione Particolare 01".

g.2 Ricovero veicolo

Il **Contraente** dichiara di avere a disposizione un ricovero in cui riporre abitualmente l'autovettura assicurata, chiuso con adeguati ed appositi congegni, oppure di ricoverarla abitualmente di notte in autorimessa custodita o chiusa con adeguati ed appositi congegni.

In caso di furto il **Contraente** si impegna, su richiesta di **AXA MPS Danni**, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale. In **polizza** deve essere richiamata la "Condizione Particolare 02".

Protezione Plus

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

a. Soccorso vittime della strada

AXA MPS Danni rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per **sinistro**, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del **veicolo** indicato in **polizza** determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere provate da regolare fattura.

b. Garanzia bagagli

Nel caso di incendio o di **incidente** della circolazione con responsabilità del Conducente del **veicolo** indicato in **polizza AXA MPS Danni** rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per **sinistro**, i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del **veicolo** indicato in **polizza**, di proprietà dell'**Assicurato** o dei trasportati.

Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi **accessori**, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

In caso di incendio, l'**Assicurato** deve far pervenire all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

c. Trasporto in ambulanza

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute, purché documentate, per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o dei trasportati del **veicolo** indicato in **polizza**, in caso di **incidente** da circolazione. La garanzia viene prestata, previa idonea documentazione, fino ad una concorrenza di € 300,00 per **sinistro** ed è comunque limitata al trasporto dal luogo del **sinistro** al più vicino posto di Pronto soccorso, Ospedale o Casa di cura.

d. Rimborso spese recupero "punti patente"

AXA MPS Danni rimborsa il costo del corso d'aggiornamento - sostenuto dall'**Assicurato** (purché persona fisica) del **veicolo** indicato in **polizza** - necessario per il recupero dei punti patente in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della strada avvenute successivamente all'acquisto della presente garanzia, che hanno provocato una decurtazione dei punti patente introdotti dal Decreto Legislativo 15/01/2002, n. 9.

La garanzia opera a condizione che venga documentato quanto segue:

- che il punteggio assegnato alla patente al momento della stipulazione del contratto era superiore a 10 punti e che lo stesso è sceso sotto tale soglia successivamente;
- che il titolare della patente ha regolarmente frequentato il corso d'aggiornamento organizzato

da autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 e nel limite di una volta per annualità assicurativa.

La partecipazione al corso e le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

e. Duplicazione patente di guida

AXA MPS Danni rimborsa le spese per ottenere il duplicato della patente dell'**Assicurato** e dei suoi familiari conviventi nel caso della sua perdita totale a seguito di incendio, furto o rapina del **veicolo** assicurato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

L'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio **Sinistri**/Ispettorato **Sinistri** di **AXA MPS Danni**:

- in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

f. Danni al box o rimessa

AXA MPS Danni rimborsa, fino a concorrenza di € 5.200,00 per **sinistro**, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del **Contraente** o del proprietario del **veicolo** indicato in **polizza**, in conseguenza di incendio, **esplosione** o **scoppio** del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del **veicolo** stesso.

L'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato **sinistri** di **AXA MPS Danni** copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o di altra Autorità.

g. Rimborso spese di parcheggio e custodia

In caso di perdita totale del **veicolo** indicato in **polizza** conseguente a furto, rapina, **incendio** od **incidente** della circolazione con responsabilità del Conducente, **AXA MPS Danni** rimborsa fino alla concorrenza di € 5,00 al giorno per il parcheggio o rimesaggio e comunque fino a concorrenza di € 150,00 per ogni **sinistro**, le spese sostenute dall'**Assicurato** per il parcheggio e la custodia del **veicolo** indicato in **polizza** disposti dall'Autorità.

Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.

L'**Assicurato** deve far pervenire all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri la seguente documentazione:

- in caso di furto o rapina copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di incendio copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

h. Rimborso spese di immatricolazione

In caso di perdita totale del **veicolo** indicato in **polizza** conseguente a furto, rapina, incendio od **incidente** della circolazione con responsabilità del Conducente, **AXA MPS Danni** rimborsa fino alla concorrenza di € 300,00 le spese di immatricolazione di un **veicolo** con le stesse caratteristiche.

È equiparato alla perdita totale del **veicolo** ogni danno che sia pari o superiore all'80% del **valore commerciale** del **veicolo** stesso al momento del **sinistro**.

L'**Assicurato** deve far pervenire all'Ufficio **sinistri**/Ispettorato **sinistri** la seguente documentazione:

- in caso di furto o rapina copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di incendio copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

i. Rimborso spese documenti a seguito di sinistro

In caso di danno totale indennizzabile a termini di **polizza**, **AXA MPS Danni** rimborsa fino alla concorrenza di € 300,00 per **sinistro** le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti da **AXA MPS Danni** per la **liquidazione** del danno.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

l. Rimborso imposta di proprietà

In caso di perdita totale del **veicolo** indicato in **polizza** conseguente a furto, rapina, incendio o **incidente** della circolazione con responsabilità del Conducente, **AXA MPS Danni** rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del **sinistro** e la data di scadenza dell'imposta pagata.

È equiparato alla perdita totale del **veicolo** ogni danno che sia pari o superiore all'80% del **valore commerciale** del **veicolo** stesso al momento del **sinistro**.

L'**Assicurato** deve far pervenire all'Ufficio **sinistri**/Ispettorato **sinistri** la seguente documentazione:

- in caso di furto o rapina copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di **incendio** copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

m. Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del **veicolo** indicato in **polizza**, **AXA MPS Danni** rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto.

In caso di sottrazione l'**Assicurato** deve far pervenire all'Ufficio **sinistri**/Ispettorato **sinistri** copia autentica della denuncia presentata all'Autorità. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 300,00 per **sinistro**.

n. Rimborso targa

In caso di perdita della targa del **veicolo** indicato in **polizza**, a seguito di **incidente** della circolazione con responsabilità del Conducente, o furto o rapina della stessa, **AXA MPS Danni** rimborsa fino alla concorrenza di € 300,00 le spese di reimmatricolazione del **veicolo**.

In caso di furto o rapina l'**Assicurato** deve far pervenire all'Ufficio **sinistri**/Ispettorato **sinistri** copia autentica della denuncia presentata all'Autorità.

o. Ripristino dotazioni di sicurezza

AXA MPS Danni rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per **sinistro**, le spese sostenute per ripristinare gli airbags ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza del **veicolo** indicato in **polizza**

in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad **incidente** della circolazione.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

p. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione (per autovetture)

In caso di furto o rapina del **veicolo** indicato in **polizza**, indennizzabile a termini di contratto, e del successivo ritrovamento dello stesso, **AXA MPS Danni** rimborsa fino alla concorrenza di €100,00 per **sinistro** le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del **veicolo**.

Cristalli

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'**Assicurato** per la sostituzione o riparazione dei cristalli del **veicolo** assicurato dovuta a rottura per causa accidentale, per fatto di **terzi** o per evento naturale come declinato nella successiva sezione Eventi naturali. Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione ed installazione di sensori di pioggia e affini (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del **veicolo** e comunque non installati successivamente dall'**Assicurato**) presenti sull'autovettura al momento del **sinistro**. Sono coperti il parabrezza, il lunotto ed i vetri laterali.

La presente garanzia ha un limite massimo di **veicolo** per **sinistro** di € 350,00 e con l'applicazione di una franchigia fissa e assoluta di € 100,00 per **sinistro**.

I limiti all'**indennizzo** sopra previsti non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni** (sempre che al momento del **sinistro** tale convenzione sia operante).

Limitatamente al parabrezza anteriore la sostituzione integrale dello stesso è limitata (sia per le sostituzioni effettuate nei centri autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni** sia nei centri non convenzionati) a una sola volta per anno assicurativo.

Opzione Cristalli Plus

a.1. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

La garanzia Cristalli viene prestata senza limite massimo di **veicolo** (ferma la franchigia fissa e assoluta di € 100,00 per **sinistro** qualora non si faccia ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni**) e con l'assenza del massimo di una sostituzione per anno assicurativo del parabrezza anteriore sia per gli interventi effettuati presso i riparatori autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni** che nei centri non convenzionati.

Sono coperti il parabrezza, il lunotto ed i vetri laterali.

La garanzia è estesa al tetto panoramico fino ad un massimo di € 1.500,00 per **sinistro** e per anno assicurativo, ferma la franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 per **sinistro** qualora non si faccia ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni**.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Sono esclusi dalla garanzia Cristalli e dall'opzione Cristalli Plus:

- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
- le rotture conseguenti ad atti vandalici o dolosi;
- i danni determinati ad altre parti del **veicolo** a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni.

Eventi naturali

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

a. Cosa assicurata (Oggetto dell'assicurazione)

A parziale deroga dell'art. B.2 - Cosa NON assicura (Esclusioni) della sezione B - Corpi veicoli terrestri, **AXA MPS Danni** indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato a seguito di:

- grandine, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
- pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), valanghe e slavine, fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, allagamenti, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti o cedimento del terreno, caduta di alberi, di sassi e di pietre purché in conseguenza di eventi sopraindicati.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiodonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel **capitale assicurato**.

A parziale deroga dell'art. B.8 - **Liquidazione** dei danni in caso di danno parziale non si applicherà il degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del **veicolo** salvo che per la batteria, gli pneumatici, l'impianto di scarico.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Sono esclusi i danni da circolazione.

c. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo indicato in **polizza**.

Se la riparazione dell'autovettura viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, lo **scoperto** e il minimo indicati in **polizza** sono ridotti del 50%.

d. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.7. della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio **sinistri**/Ispettorato **sinistri** di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estretto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il **veicolo** assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo **valore commerciale**;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

Terremoto

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

AXA MPS Danni, in estensione alla **garanzia** Eventi Naturali e a parziale deroga dell'art. B.2 - Cosa NON assicura della sezione B - Corpi veicoli terrestri, indennizza i danni materiali e diretti arrecati al **veicolo assicurato** derivanti da terremoto, quando l'evento sia riscontrato su una pluralità di enti, assicurati o non, con il limite di **veicolo** pari a € 10.000,00. La **garanzia** è prestata con lo **scoperto** e il minimo previsti in **polizza**.

Se la riparazione dell'autovettura viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, lo **scoperto** e il minimo indicato in **polizza** sono ridotti del 50%.

Minicollisione

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura indicata in **polizza** a seguito di collisione con altri veicoli identificati appartenenti a persone identificate.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel **capitale assicurato**.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.2 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non opera:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- se il **veicolo** è condotto con targa prova;
- se il **veicolo** è fornito in locazione o noleggio;
- durante la circolazione in strutture aeroportuali;
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
- per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, nonché ad **incendio, esplosione** o **scoppio**;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano, nonché da circolazione al di fuori della sede stradale;
- se il Conducente al momento del **sinistro** era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in conseguenza a delitti di natura non colposa commessi dall'**Assicurato** o partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi i danni:

- alle ruote, cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria, alle parti meccaniche e/o elettriche se non verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;
- causati da cose od animali trasportati sul **veicolo**, nonché, da operazioni di carico e scarico;
- determinati da vizi di costruzione.

c. Somma assicurata

La garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto**, cioè senza l'applicazione del **degrado d'uso**, con un limite massimo di **indennizzo** pari a € 3.000,00 per **sinistro** e per anno assicurativo.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo assicurato**, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel **capitale assicurato**.

L'**indennizzo** non può superare, nel limite del capitale indicato in **polizza**, il **valore commerciale** del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**.

d. Franchigia

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto, rimane a carico dell'**Assicurato** la **franchigia** indicata in **polizza**.

Se la riparazione dell'autovettura viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, la franchigia indicata in **polizza** è ridotta del 50%.

e. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.7 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio **sinistri**/Ispettorato **sinistri** di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il **veicolo** assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo **valore commerciale**;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli **accessori** ed agli **apparecchi audiofonovisivi** per i quali viene richiesto l'**indennizzo**.

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura indicata in **polizza** a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento, uscita di strada. La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta alberi e sassi. Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.2 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non opera:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- se il **veicolo** è condotto con targa prova;
- se il **veicolo** è fornito in locazione o noleggio;
- durante la circolazione in strutture aeroportuali;
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
- per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, nonché ad incendio, esplosione o scoppio;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano, nonché da circolazione al di fuori della sede stradale;
- se il Conducente al momento del **sinistro** era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in conseguenza a delitti di natura non colposa commessi dall'**Assicurato** o partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi i danni:

- alle ruote, cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria, alle parti meccaniche e/o elettriche se non verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;
- causati da cose od animali trasportati sul **veicolo**, nonché, da operazioni di carico e scarico;
- determinati da vizi di costruzione.

c. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato**

lo **scoperto** ed il relativo minimo indicato in **polizza**.

Se la riparazione dell'autovettura viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, lo **scoperto** e il minimo indicati in **polizza** sono ridotti del 50%.

d. Documenti complementari alla denuncia di *sinistro*

Fermo il disposto dell'art. B.7. della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio *sinistri*/Ispettorato *sinistri* di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il **veicolo** assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo **valore commerciale**;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

L'**Assicurato**, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di **AXA MPS Danni**, le tracce ed i residui del *sinistro*, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad **indennità**.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli **accessori** ed agli **apparecchi audiofonovisivi** per i quali viene richiesto l'**indennizzo**.

e. Premio

Il **premio** della garanzia Kasko è calcolato in proporzione di quello stabilito in **polizza** per la garanzia **RCA**, cui è strettamente abbinata.

Atti vandalici e eventi sociopolitici

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

A parziale deroga dell'art. B.2 - della sezione B - Corpi veicoli terrestri, **AXA MPS Danni** indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato a seguito di:

- atti vandalici o dolosi di **terzi**;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti di terrorismo o di sabotaggio.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel **capitale assicurato**.

A parziale deroga dell'art. B.8 - **Liquidazione** dei danni in caso di danno parziale non si applicherà il **degrado d'uso** dovuto all'invecchiamento del **veicolo** salvo che per la batteria, gli pneumatici, l'impianto di scarico.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Sono esclusi i danni da circolazione.

c. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo indicato in **polizza**.

Se la riparazione dell'autovettura viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, lo **scoperto** e il minimo indicati in **polizza** sono ridotti del 50%.

d. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.7. della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il **veicolo** assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo **valore commerciale**;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

Garanzia Atti vandalici e eventi sociopolitici

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

Danni causati da animali selvatici o randagi

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di collisione con animali selvatici o randagi.

La **liquidazione** del danno avviene solo a seguito di presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza a livello sia nazionale sia provinciale, locale o di enti e individui preposti ufficialmente delegati dalle amministrazioni competenti, intervenuti sul luogo del **sinistro**, il quale deve inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia.

b. Somma assicurata

La garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto**, cioè senza l'applicazione del **degrado d'uso**, con un limite massimo di **indennizzo** pari a € 2.000,00 per **sinistro** e per anno assicurativo. Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo assicurato**, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel **capitale assicurato**.

L'**Indennizzo** non può superare, nel limite del capitale indicato in **polizza**, il **valore commerciale** del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**.

c. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo indicati in **polizza**.

Qualora per la riparazione dell'autovettura vengano utilizzate le carrozzerie/riparatori convenzionati, lo **scoperto** e il minimo presenti in **polizza** sono ridotti del 50%.

Coperture per la persona Infortuni del Conducente

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni assicura il Conducente del **veicolo** indicato in **polizza** per gli infortuni subiti:

- in conseguenza della circolazione stradale e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il **veicolo** indicato in **polizza** in condizioni di riprendere la marcia oppure spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal **veicolo** stesso.

b. Estensione della garanzia

Durante la guida sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da:

- annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo;
- alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
- ernie addominali traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- colpo di sonno, stato di malore, vertigine o incoscienza;
- imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'**Assicurato** non ne abbia preso parte attiva;
- trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane o smottamenti.

c. Limiti di età

L'assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età.

d. Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza.

e. Cosa NON assicura (Esclusioni)

L'assicurazione non comprende:

- gli infortuni determinati o agevolati da dolo dell'**Assicurato**.

L'assicurazione non comprende inoltre gli infortuni derivanti da:

- guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, fatto salvo quanto previsto alla lettera a. "Estensione della garanzia";
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione del **veicolo** a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

- abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'**Assicurato**;
- infarti miocardici;
- ernie, fatto salvo quanto previsto alla lettera a. "Estensione della garanzia". L'assicurazione non opera:
- per le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici;
- le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
- a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del **veicolo**;
- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

f. Somma assicurata

Le somme assicurate sono quelle indicate in **polizza** e rappresentano il massimo indennizzabile per gli infortuni riguardanti il caso di "Morte" o quello di "Invalidità permanente".

g. Garanzie

1) Morte

Se l'**infortunio** ha per conseguenza la morte, **AXA MPS Danni** corrisponde la somma assicurata indicata in **polizza** agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali tra di loro.

2) Invalidità permanente

Se l'**infortunio** ha per conseguenza una "Invalidità permanente", **AXA MPS Danni** corrisponde un **veicolo** così calcolato sulla somma assicurata:

Percentuali di invalidità permanente accertata	Entità dell'indennizzo
fino al 20%	percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata, al netto della franchigia del 5%
superiore al 20% e fino al 60%	percentuale accertata applicata sulla somma assicurata, senza applicazione della franchigia
superiore al 60% e fino all'80%	Il 100% della somma assicurata, senza applicazione della franchigia
superiore all'80%	Il doppio della somma assicurata, senza applicazione della franchigia

L'accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base all'allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro n. 1124 del 30/06/1995 INAIL e successive modifiche e/o integrazioni riportato nella Tabella 3 - Percentuali di valutazione per l'accertamento della Invalidità permanente.

Garanzia Infortuni del Conducente

Tabella 3 - Percentuali di valutazione per l'accertamento della Invalidità permanente

Perdita totale di	destro	sinistro
• arto superiore	85%	75%
• avambraccio	75%	65%
• mano	70%	60%
• arto inferiore sopra il ginocchio	65%	65%
• arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio	50%	50%
• piede	50%	50%
• pollice	28%	23%
• indice	15%	13%
• mignolo	12%	12%
• medio	12%	12%
• anulare	8%	8%
• alluce	7%	7%
• ogni altro dito del piede	3%	3%
• facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	100%
• facoltà visiva di un occhio	35%	35%
• capacità uditiva di ambedue gli orecchi	60%	60%
• capacità uditiva di un orecchio	15%	15%

h. Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia dell'**infortunio** con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di **AXA MPS Danni** entro 10 giorni dall'**infortunio** o dal momento in cui il **Contraente**, l'**Assicurato** od i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

i. Criteri di indennizzabilità

L'assicurazione è valida purché la Morte o l'Invalidità permanente si siano verificate entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio**, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

AXA MPS Danni corrisponde l'**indennizzo** per le conseguenze oggettivamente constatabili, dirette ed esclusive dell'**infortunio**, avvenuto durante il periodo di validità della **polizza**, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'**infortunio** può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'**infortunio**, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'**indennizzo** per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'**infortunio**, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, ferme le percentuali della Tabella 3.

La valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata con rinuncia da parte di **AXA MPS Danni** all'applicazione della **franchigia** prevista dalla legge sugli infortuni sul lavoro.

Se dopo il pagamento di un **indennizzo** per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio** ed in conseguenza di questo, l'**Assicurato** muore, **AXA MPS Danni** corrisponde ai be-

beneficiari la differenza tra l'**indennizzo** pagato e la somma assicurata alla garanzia "Morte", ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'**indennizzo** per invalidità permanente non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'**Assicurato** muore per causa indipendente dall'**infortunio** denunciato dopo che l'**indennizzo** sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, **AXA MPS Danni** paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Nel caso invece l'**indennizzo** non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, **AXA MPS Danni** paga l'importo spettante a termini di **polizza** agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

I. Condizioni di valutazione

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore **sinistro** e la mano sinistra e viceversa.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso.

Se la lesione comporta minorazione o menomazione di un organo o di un arto, anziché la perdita totale, le percentuali stabilite nella Tabella 3 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

Per l'asportazione parziale di una falange terminale delle dita, **AXA MPS Danni** riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi non specificati la valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dal suindicato allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente, tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino al limite del 100%.

m. Pagamento dell'indennizzo

A guarigione avvenuta, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, **AXA MPS Danni** effettua la liquidazione dell'**indennizzo** dovuto, ne dà comunicazione all'interessato e provvede al pagamento entro 30 giorni da quando ha avuto notizia della loro accettazione.

n. Controversie - Arbitrato irrituale

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni le Parti, di intesa fra di loro, possono deferire la controversia a due medici, nominati uno per parte.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggio-

Garanzia Infortuni del Conducente

ranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

E' data facoltà al collegio medico di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisoria sull'**indennizzo**.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; l'**Assicurato** conferisce a **AXA MPS Danni** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

o. **Rinuncia alla rivalsa**

Qualora l'infortunio sia imputabile a responsabilità di **terzi**, **AXA MPS Danni** rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c.

Assistenza

Premessa

La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da **AXA MPS Danni** a:
Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito denominata AXA Assistance)
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero Verde 800 300 433 (per chiamate dall'Italia)
Tel. +39. 06 421 157 45 (per chiamate dall'estero)
Fax +39. 06 47 40 742

Le prestazioni garantite da **AXA MPS Danni** sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

Condizioni comuni

La garanzia opera sulla base delle seguenti condizioni, valide per le seguenti formule di copertura: "Assistenza" e "Assistenza Plus".

Validità e operatività delle prestazioni

Entro i limiti ed alle condizioni del contratto, le prestazioni operano in caso di **guasto**, incidente, **incendio**, furto, atto vandalico e sono valide per il **veicolo** assicurato nei seguenti casi:

- sempre, mediante il contatto telefonico con la Centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno;
- con il limite di 3 sinistri per **veicolo** e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo **sinistro**;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione;
- con le tempistiche necessarie ad organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'**Assicurato** soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative.

Per le prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'**Assicurato** viene richiamato entro le successive 48 ore.

Nel caso in cui l'**Assicurato** si trovi all'estero, alla tempistica prevista devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

Come richiedere l'assistenza

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il **sinistro** e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:

AXA ASSISTANCE

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero Verde 800 300 433 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39.06. 421 157 45 (per chiamate dall'estero) | Fax +39.06.47.40.742

Prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di **polizza**;
- cognome e nome dell'**Assicurato**, indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- targa, marca e modello del **veicolo** assicurato;
- le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del **veicolo**, l'**Assicurato** deve fornire l'indirizzo e il recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il **veicolo**.

In caso di **sinistro**, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del **veicolo** danneggiato; in tale eventualità, l'**Assicurato** deve mettere a disposizione il **veicolo** danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di **AXA MPS Danni**.

Qualora l'**Assicurato** non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della **Carta Verde**, le cui sigle internazionali, indicate in **Carta Verde**, non siano barrate.

In caso di ritrovamento del **veicolo** a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del **veicolo** si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza, sebbene compresi nell'elenco sopra riportato.

Limiti di esposizione

I massimali indicati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge (tali limiti variano per la formula Assistenza Plus per i quali si rimanda alle condizioni specifiche di prodotto).

Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l'**Assicurato** avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.

Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l'**Assicurato** consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad

esempio, in caso di rientro anticipato dell'**Assicurato**, organizzato dalla **Centrale operativa**, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all'**Assicurato**, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e di versare le relative somme ad AXA Assistance. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule, ecc).

Per la sola formula Assistenza Plus

Il massimale è pari a € 1.000,00 per **sinistro** per un massimo di 3 sinistri per anno. Il massimale indicato è al lordo di imposta o altro onere stabilito per legge.

Il massimale unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del **veicolo** per le quali il massimale è illimitato sia per **sinistro** sia per numero di **sinistri** per anno.

In tutti gli altri casi, per le prestazioni che eccedono il massimale, il costo è a carico dell'**Assicurato**. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla **Centrale operativa** al momento del **sinistro** con l'indicazione del relativo importo. L'importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all'effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della **Centrale operativa** per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.

In caso di erogazione della prestazione "Auto sostitutiva" la **Centrale operativa** prende a carico l'intero costo del noleggio e si riserva di chiedere all'**Assicurato** il rimborso della quota eventualmente eccedente il massimale.

Obblighi dell'Assicurato in caso di richiesta di assistenza

L'**Assicurato** deve contattare la **Centrale operativa**, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i dati richiesti dalla **Centrale operativa** tra cui i dati anagrafici, il numero di **polizza** ed il tipo di intervento richiesto.

Oggetto dell'assicurazione

La **Centrale operativa**, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del **veicolo** e per il quale abbia essa stessa organizzato il soccorso stradale, organizza ed eroga 24 ore su 24, tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi tranne quanto espressamente previsto nelle esclusioni e limitazioni indicate negli appositi articoli.

La **Centrale operativa**, prima dell'erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l'effettivo accadimento dell'evento fortuito ed impreveduto che ha dato origine al **sinistro**. La **Centrale operativa** stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.

Condizioni specifiche per le singole sezioni

Garanzia Assistenza - prestazioni

a) Informazioni

Mediante la **Centrale operativa**, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- concessionari delle case automobilistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari, tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- situazione meteorologica in Italia.

b) Soccorso stradale

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di **Guasto**, Furto (compreso il danno conseguente a Furto parziale o tentato), **Incidente**, **Incendio**, Atto vandalico, che comportano l'immobilizzo del **veicolo** coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni sono fornite, su valutazione della **Centrale operativa** di AXA Assistance, anche qualora il **sinistro** abbia come conseguenza il danneggiamento del **veicolo** o di sue parti tali da consentire la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizione di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'**Assicurato** AXA Assistance organizza e tiene a proprio carico i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage**: se il **veicolo** può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'**Assicurato**.
- **Traino**: se il **veicolo** non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l'**Assicurato**, presso l'officina generica più vicina. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il **veicolo** viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'**Assicurato**, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 60 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall'autosoccorritore. Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un'officina meccanica, l'**Assicurato** rinuncerà all'eventuale "secondo traino" presso un'officina, per effettuare le riparazioni del caso.

In caso di indisponibilità del **veicolo** trainante, agganciato a roulotte o rimorchio per campeggio, dovuta a **Guasto**, Furto (compreso il danno conseguente a Furto parziale o tentato), **Incidente**, **Incendio**, Atto vandalico, AXA Assistance organizza il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio fino al più vicino parcheggio autorizzato o adibito allo scopo, in attesa che il **veicolo** trainante sia riparato o ritrovato. Per le eventuali operazioni

di recupero del **veicolo** e per il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio la garanzia copre fino a concorrenza di €105,00 per evento.

- **Recupero difficoltoso:** se il **veicolo** è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale.

L'intervento è effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, nel limite del massimale di € 500,00 per evento.

Si specifica che:

- la prestazione “soccorso stradale” opera a condizione che il **veicolo**, al momento del **sinistro**, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, durante la circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
- nel massimale di € 500,00 per il recupero difficoltoso, sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'auto soccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del **veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; sono incluse anche le eventuali spese di custodia del **veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. È esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di **AXA MPS Danni** per la custodia del **veicolo**;
- in caso di guasto o **incidente** avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale operativa fornisce informazioni specifiche all'**Assicurato**.

c) Taxi sul luogo di fermo

La Centrale operativa può organizzare, per l'**Assicurato** che abbia richiesto il “soccorso stradale”, un servizio di accompagnamento con taxi o **veicolo** a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo messo a disposizione da Axa Assistance di autosoccorso, per permettere all'**Assicurato** di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione. A titolo esemplificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:

- dal luogo di fermo all'officina o deposito dell'autosoccorritore;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore all'albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del **veicolo**, così come previsto dalla prestazione “spese di albergo”;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all'aeroporto qualora l'**Assicurato** rientri al domicilio o prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione “Rientro al domicilio/proseguimento del viaggio”;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l'**Assicurato** usufruisca della prestazione “auto sostitutiva”.

AXA Assistance tiene a proprio carico i costi relativi entro il limite di € 50,00 (iva inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, Axa Assistance rimborsa i costi sostenuti dall'**Assicurato** per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preventivamente autorizzato dalla Centrale operativa, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.

d) **Spese di soggiorno** (garanzia valida ad oltre 100 km dal **domicilio** abituale dell'**Assicurato**)

In caso di **Guasto**, danno conseguente a Furto parziale o tentato, **Incidente, Incendio**, Atto vandalico che comportano un immobilizzo del **veicolo**, ovvero se il **veicolo** non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla **Centrale operativa** o in caso di furto totale del **veicolo** stesso, AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al termine delle riparazioni, con un massimale di € 600,00 complessive e € 75,00 per notte e per persona.

In caso di furto totale AXA Assistance tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino ad un massimo di 3 giorni, con un massimale di € 600,00 complessive e € 75,00 per notte e per persona.

Si specifica che:

- in caso di furto totale si richiede all'**Assicurato** di presentare alla Centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del **veicolo**;

e) **Rientro o prosecuzione del viaggio** (garanzia valida ad oltre 100 km dal **domicilio** abituale dell'**Assicurato**)

In caso di **guasto**, danno conseguente a furto parziale o tentato, **incidente, incendio**, atto vandalico che comportino un immobilizzo del **veicolo**, o che non può essere utilizzato, o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla **Centrale operativa** o in caso di furto totale del **veicolo** stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell'**Assicurato** e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'**Assicurato** ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione fino ad un massimo complessivo di € 600,00 per evento. Il rientro o la prosecuzione del viaggio non può essere richiesta se si è già proceduto con la richiesta di un soggiorno.

Il rientro o il proseguimento del viaggio viene effettuato con aereo in classe turistica, treno in prima classe o fornendo all'**Assicurato**, in Italia, un'autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore.

Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla **Centrale operativa**.

La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.

Si specifica che:

- al momento del ritiro del **veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- in caso di furto totale o parziale subito, si richiede all'**Assicurato** di presentare alla **Centrale operativa** la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
- nel caso in cui il rientro o il proseguimento del viaggio venga effettuato con aereo in classe turistica o treno in prima classe, le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'**Assicurato** e degli eventuali passeggeri;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "auto sostitutiva".

f) Rimpatrio del veicolo dall'estero

Se, in caso di guasto, danno conseguente a furto parziale o tentato, **incidente**, incendio, atto vandalico, avvenuto all'estero, il **veicolo** subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del **veicolo** in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 5 giorni, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il **veicolo**, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata. Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del **veicolo** (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla Centrale operativa) fino ad un massimo complessivo di € 1.500,00 per evento.

Quanto precede vale anche in caso di furto quando il **veicolo** viene recuperato dopo il rientro dell'**Assicurato** in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato. Sono esclusi i veicoli il cui **valore commerciale**, dopo il **sinistro**, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. AXA Assistance non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti **veicolo**, altri danneggiamenti da parte di **terzi** durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.

g) Auto sostitutiva (garanzia valida solo in Italia)

Se il **veicolo assicurato** richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del **veicolo** in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 3 giorni a seguito di **guasto**, danno conseguente a furto parziale o tentato, **incidente**, **incendio**, atto vandalico, AXA Assistance mette a disposizione dell'**Assicurato** un'autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato.

Qualora al momento del **sinistro** il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) AXA Assistance mette a disposizione dell'**Assicurato** un'autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo iniziale di massimo 3 giorni (a chilometraggio illimitato) in attesa di conoscere l'effettivo tempo di riparazione ed eventualmente prolunga il noleggio fino ad un massimo totale di 5 giorni.

In caso di furto totale del **veicolo**, la **Centrale operativa** mette a disposizione dell'**Assicurato** un'autovettura a noleggio alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un periodo massimo di 10 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al **sinistro**.

L'**Assicurato** deve presentare alla **Centrale operativa** copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

La prestazione è a carico di AXA Assistance esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe. La prestazione può essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del **veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

AXA Assistance, su specifica richiesta dell'**Assicurato**, organizza il servizio di ripresa e consegna del **veicolo** sostitutivo presso il domicilio o presso il luogo dove si trova l'**Assicurato**.

Si specifica che:

- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del **veicolo** per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- il **veicolo** sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con

la Centrale operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;

- al momento del ritiro del **veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- l'**Assicurato**, su richiesta di AXA Assistance, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del **veicolo**.

Servizio Delivery & Collection

Il cliente può richiedere che il **veicolo** sostitutivo venga messo a disposizione presso il suo **domicilio** o presso l'officina in cui viene svolta la riparazione. Se la società di noleggio incaricata non fornisse il servizio "Delivery & Collection" AXA Assistance invia un taxi per recarsi presso la società di noleggio. Il servizio prevede la stessa modalità per la restituzione del **veicolo** noleggiato.

h) Recupero del **veicolo** dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto

Nel caso la riparazione del **veicolo** necessiti più di 3 giorni o nell'eventualità di un ritrovamento del **veicolo** dopo un furto, la **Centrale operativa** supporta l'**Assicurato** per il recupero del **veicolo**, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso le soluzioni alternative più idonee per il recupero:

- un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il **veicolo** riparato si trovi ad oltre 100 Km dal **domicilio** abituale dell'**Assicurato**;
- un soccorso stradale, nel caso in cui il **veicolo** riparato si trovi entro 100 Km dal **domicilio** abituale dell'**Assicurato**; per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento, sono a carico di AXA Assistance le spese fino ad un massimo di € 1.500,00.
- un taxi, nel caso in cui il **veicolo** riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale l'**Assicurato** ha il proprio **domicilio** abituale; AXA Assistance autorizza e tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 50,00.

i) Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero dovuto ad **incidente** stradale, la **Centrale operativa** organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine. Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

Sono a carico di AXA Assistance i costi entro € 5.000,00 per **Assicurato**.

Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'**Assicurato** abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

Sono escluse dalla prestazione le spese relative:

- alla cerimonia funebre e l'inumazione;
- all'eventuale recupero della salma;
- al soggiorno del familiare.

j) Consulto medico telefonico

La **Centrale operativa**, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'**Assicurato** per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a in-

fortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della **Centrale operativa**, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'**Assicurato** o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, può fornire:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso;
 - reperimento di medici generici e specialisti;
 - localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
 - modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
 - esistenza e reperibilità di farmaci.

La **Centrale operativa** non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere quanto necessario.

k) Trasferimento/Rimpatrio sanitario

(prestazione valida all'estero)

Qualora il servizio medico della **Centrale operativa** consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell'**Assicurato**, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la **Centrale operativa** organizza:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- l'assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario ha un limite di € 5.000,00 per **sinistro**, con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa**:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, se necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludono all'**Assicurato** la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'**Assicurato** o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

AXA Assistance può richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'**Assicurato**.

Sezione Assistenza Plus - Condizioni specifiche

1) Limiti di esposizione

Il massimale è aggregato per **sinistro** e per **polizza** ed è pari a € 1.000,00 per un massimo di 3 **sinistri** per anno. Il massimale indicato è al lordo di imposte o altri oneri stabiliti per legge.

Il massimale unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del **veicolo** per le quali il massimale è illimitato sia per **sinistro** sia per numero di **sinistri** per anno.

In tutti gli altri casi, per le prestazioni che eccedono il massimale, il costo è a carico dell'**Assicurato**. Tale eventuale eccedenza è comunicata dalla **Centrale operativa** al momento del **sinistro** con l'indicazione del relativo importo.

L'importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all'effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della **Centrale operativa** per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.

In caso di erogazione della prestazione "auto sostitutiva" la Centrale operativa sostiene l'intero costo del noleggio e si riserva di chiedere all'**Assicurato** il rimborso della quota eventualmente eccedente il massimale.

Nei limiti del massimale previsto, le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l'**Assicurato** avrebbe dovuto comunque sostenere, come quelli relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico. Nell'ambito della gestione del **sinistro** di assistenza, qualora si renda necessario lo spostamento di prenotazioni già effettuate dall'**Assicurato** o l'acquisto di nuova biglietteria in date diverse rispetto a quanto già acquistato, l'**Assicurato**, su richiesta di AXA Assistance, deve rendersi disponibile a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In assenza dei titoli di trasporto, l'**Assicurato** entro 3 mesi dal rientro, deve intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, note).

2) Prestazioni:

a) Soccorso stradale

Le prestazioni riportate in questo paragrafo non rientrano nel massimale di € 1.000,00.

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di **Guasto**, Furto (compreso il danno conseguente a Furto parziale o tentato), **Incidente**, Incendio, Atto vandalico, che comportino l'immobilizzo del **veicolo** coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni sono fornite su valutazione della **Centrale operativa** di AXA Assistance anche qualora il **sinistro** abbia come conseguenza il danneggiamento del **veicolo** o di sue parti tali da consentire la marcia ma con rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'**Assicurato** AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage** (riparazione del **veicolo** sul luogo dell'immobilizzo): se il **veicolo** in caso di guasto può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'**Assicurato**.
- **Traino**: in caso di **sinistro** la **Centrale operativa** organizza il traino del **veicolo** presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, oppure, in accordo con il cliente, presso un'officina generica in grado di riparare il **veicolo** purché questa ultima non si trovi ad una distanza chilometrica maggiore rispetto al punto di assistenza autorizzato. Il soccorso stradale è fornito, su valutazione della **Centrale operativa** di AXA Assistance, anche qualora il **sinistro**

abbia come conseguenza il danneggiamento del **veicolo** o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il **veicolo** viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'**Assicurato**, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 80 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall'autosoccorritore.

Qualora l'**Assicurato** indichi come destinazione un'officina in grado di riparare il **veicolo** più lontana del punto autorizzato della casa costruttrice, o un'altra destinazione, o nel caso in cui decida successivamente di spostare il **veicolo** presso un'altra officina, la **Centrale operativa** attiva la prestazione di "trasporto **veicolo**" che rientra tra le prestazioni della formula Assistenza Plus a massimale unico di € 1.000,00.

b) Prestazioni formula Assistenza Plus con massimale unico

A seguito dell'erogazione di una prestazione di soccorso stradale oppure nel caso in cui il **veicolo assicurato** sia stato oggetto di furto totale, qualora l'**Assicurato**, impossibilitato all'utilizzo del **veicolo**, necessiti di ulteriore assistenza ha diritto alle prestazioni tecniche e mediche di seguito riportate nei limiti del massimale di € 1.000,00:

- informazioni;
- auto sostitutiva;
- recupero difficoltoso;
- rientro al domicilio;
- prosecuzione del viaggio;
- consegna o recupero auto riparata;
- autista sostitutivo;
- ricerca, prenotazione e spese di albergo;
- trasporto **veicolo** in Italia;
- invio pezzi di ricambio;
- anticipo spese riparazione **veicolo**;
- abbandono legale;
- anticipo cauzione civile e penale;
- assistenza legale;
- dissequestro del **veicolo**;
- rientro/assistenza figli minori;
- consulto medico;
- invio medico generico;
- servizio di accompagnamento o taxi.

c) Prestazioni mediche

A seguito dell'erogazione di una prestazione di soccorso stradale, la **Centrale operativa** garantisce, qualora necessarie, le seguenti prestazioni mediche:

Consulto medico in viaggio

in caso di urgenza conseguente a **infortunio** o malattia improvvisa, il servizio medico della **Centrale operativa**, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'**Assicurato**

Garanzia Assistenza

o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, fornisce:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
 - reperimento dei mezzi di soccorso;
 - reperimento di medici generici e specialisti;
 - localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
 - modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
 - esistenza e reperibilità di farmaci.

La **Centrale operativa** non fornisce diagnosi o prescrizioni e mette rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere quanto necessario.

Invio medico generico

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della **Centrale operativa** giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'**Assicurato**, la **Centrale operativa** invia un medico generico convenzionato sul posto. Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la **Centrale operativa** organizza il trasferimento in ambulanza dell'**Assicurato** presso il centro di primo soccorso più vicino. In caso di emergenza la **Centrale operativa** non può in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso (servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

d) Rimpatrio Salma

In caso di decesso dell'**Assicurato** dovuto ad **incidente** stradale, la **Centrale operativa** organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese/città di origine.

Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali/locali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il relativo costo non rientra nel massimale di €1.000,00.

e) Rimpatrio veicolo dall'estero

Nel caso in cui il **veicolo** subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il **veicolo**, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata.

Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il costo non rientra nel massimale di € 1.000,00.

Esclusioni generali

Le prestazioni delle coperture "Assistenza" e "Assistenza Plus" non sono dovute nei seguenti casi:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'**Assicurato** risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;

- e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- f) circolazione stradale di veicoli non previsti in **polizza** (vedi Glossario: **veicolo assicurato**);
- g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
- h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
- i) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
- j) uso improprio del **veicolo** e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
- k) conduzione del **veicolo** da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del **veicolo** a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- l) conduzione del **veicolo** in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- m) circolazione del **veicolo** al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
- n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente;
- o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);

La Centrale operativa non rimborsa:

- p) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla **Centrale operativa**, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa**;
- q) le spese di riparazione (manodopera compresa) del **veicolo**, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la **Centrale operativa**, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del **veicolo**, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

Si specifica che:

1. La **Centrale operativa** non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati.
2. Le prestazioni della formula Assistenza Plus sono garantite fino alla rimessa in funzione del **veicolo** coperto da assicurazione; le richieste dell'**Assicurato** legate al recupero del **veicolo** riparato devono pervenire entro le 48 ore successive alla data di rimessa in funzione del **veicolo**.
3. In caso di prestazione di assistenza, sono esclusi i veicoli:
 - con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
 - non assicurati per la copertura **RCA** obbligatoria;
 - adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote;
 - le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal **veicolo assicurato**.
4. Le prestazioni di assistenza non sono operanti:
 - se il **veicolo** si trova in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
 - per immobilizzo del **veicolo** per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
5. Assistenza Plus: in caso di auto sostitutiva si procede al noleggio di autoveicoli di cilindrata non inferiore a 1.200 cc e per periodi non superiori a 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui la **Centrale operativa** reputi opportuno una soluzione di noleggio differente. Il noleggio non è ga-

rantito qualora l'**Assicurato** non sia in grado di fornire il deposito cauzionale con carta di credito richiesto dall'agenzia di noleggio. Sono escluse le spese di carburante, il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del **veicolo** in un paese diverso da quello di presa in consegna) salvo nel caso in cui venga fornito il **veicolo** a noleggio per rientro dall'estero, le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla **Centrale operativa**.

6. In caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione; la **Centrale operativa** sceglie la categoria alberghiera garantendo un minimo pari a 3 stelle;
7. Gli anticipi di spese/cauzione penale (arresto per fatti legati alla circolazione del **veicolo**) sono erogati esclusivamente all'estero entro € 5.000,00 per **sinistro** e per **polizza** e la garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la **Centrale operativa** ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'**Assicurato** deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa;
8. In caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero sono escluse le spese relative a: cerimonia funebre ed inumazione, eventuale recupero della salma e soggiorno del familiare;
9. Nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente.

Disposizioni e limitazioni

La **Centrale operativa** si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di **sinistro** o di sospenderne in ogni istante l'esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.

La **Centrale operativa** non prende in carico gli eventi conseguenti a:

- mancato contatto con la **Centrale operativa** o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Inoltre, si specifica che:

- a) la **Centrale operativa** non è ritenuta responsabile di:
 - ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'**Assicurato** o da chi per esso.
- b) la **Centrale operativa** non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- c) la **Centrale operativa** opera al meglio nell'interesse dell'**Assicurato** e in una logica di ottimizzazione dei costi; in caso di mancanza di accordo con l'**Assicurato** si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.
- d) La prestazione non è operante:
 - nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della **Centrale operativa**;
 - quando un altro trasportato è in grado di guidare il **veicolo**;
 - nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel Paese in cui si trova l'**Assicurato**.

Tutela legale

Premessa

AXA MPS Danni si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:

Inter Partner Assistance S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Ufficio Tutela Legale

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero Verde 800 44 83 46 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39. 06 42 11 5789 (per chiamate dall'estero)

Fax +39. 06 48 70 326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'**Assicurato** può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie **Tutela Legale** seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione **Tutela Legale**, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

La portata dell'Assicurazione

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la **liquidazione** dei **sinistri**, **AXA MPS Danni**, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di € 12.000,00 per **sinistro**, assicura la **Tutela Legale**, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'**Assicurato** per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati alla successiva lettera c. - "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del **sinistro**;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi della successiva lettera l - "Gestione del **sinistro**", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'**Assicurato**;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi della successiva lettera h. - "Denuncia di **sinistro** e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

Garanzia Tutela Legale

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi della lettera h. - Denuncia di **sinistro** e libera scelta del legale".

b. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'**Assicurato** è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del **sinistro**;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'**Assicurato** nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico **sinistro** la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

c. Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate al Proprietario, al **Locatario** in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del **veicolo** indicato in **Polizza**, ivi compresi i **sinistri** nei quali siano rimasti coinvolti veicoli a motore non assicurati, e per i quali l'**Assicurato**, al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti, sia tenuto a richiedere l'intervento del Fondo di garanzia Vittime della Strada (FGVS).

Tali garanzie sono:

- 1) l'esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di **terzi** anche nei casi di risarcimento diretto (art. 149 di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006)
- 2) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad **incidente** stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 3) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad **incidente** stradale;
- 4) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del **veicolo assicurato**, sequestrato in seguito ad **incidente** stradale.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa **polizza**, la garanzia viene prestata unicamente a favore del **Contraente**; qualora il **Contraente** non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del **Contraente** stesso.

d. Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui alla precedente lettera c. - "Casi assicurati", valgono altresì in favore del **Contraente** - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi **veicolo** pubblico o privato diverso da quello identificato in **polizza**, siano coinvolti in incidenti stradali

e. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del **veicolo** oppure se il **veicolo** è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'**Assicurato**, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del **veicolo** in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di **incidente**) di cui al D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.

f. Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

g. Decorrenza della garanzia - Insorgenza sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al **sinistro** si protragga attraverso più atti successivi, il **sinistro** stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico **sinistro**:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Il sinistro

h. Denuncia di *sinistro* e libera scelta del legale

L'**Assicurato** deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi **sinistro** nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di **sinistro** rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l'**Assicurato** deve denunciare il **sinistro** entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista al punto 1) della lettera c. - "Casi assicurati" (mancata accettazione dell'offerta).

L'**Assicurato** ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di **sinistro**.

Se l'**Assicurato** non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'**Assicurato** non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'**Assicurato** deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'**Assicurato** ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con **AXA MPS Danni** e/o con AXA Assistance.

i. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'**Assicurato** richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del **sinistro**, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

I. Gestione del *sinistro*

Ricevuta la denuncia di **sinistro**, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'**Assicurato** presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini della lettera h. - "Denuncia di **sinistro** e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come **AXA MPS Danni**, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'**Assicurato** non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei **sinistri** tra l'**Assicurato** e l'Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'**Assicurato** di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente

a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'**Assicurato** del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

m. Recupero di somme

Spettano integralmente all'**Assicurato** i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Appendici di vincolo

I) per i veicoli locati in “leasing”

Clausola n. 1

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)

Premesso che il **veicolo** assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al **Contraente** sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di **polizza**, **AXA MPS Danni** si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il **veicolo** indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del **premio** comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

In caso di **sinistro** che provochi danni al **veicolo** assicurato l'**indennizzo** verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto **veicolo**, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

II) per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore

Clausola n. 2

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La **polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio a favore dell'Ente vincolatario, e pertanto **AXA MPS Danni** si obbliga per la durata della **polizza** stessa a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il **veicolo** indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

- c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di **sinistro** che provochi danni al **veicolo** assicurato l'**indennizzo** senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal **Contraente**.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

Le Fonti normative

Di seguito le forniamo un estratto dei più rilevanti riferimenti normativi che trovano applicazione nel contratto di assicurazione.

Norme del Codice Civile

Art. 1888 - **Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'**assicuratore** è obbligato a rilasciare al **Contraente** la **polizza** di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del **Contraente**, duplicati o copie della **polizza**; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **premio** convenuto per il primo anno. Se il **sinistro** si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**Assicurato** nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il **sinistro** si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1901 - **Mancato pagamento del premio**

Se il **Contraente** non paga il **premio** o la prima rata di **premio** stabilita dal contratto, l'assi-

curazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il **Contraente** paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il **Contraente** non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)

Art. 1907 - **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del **sinistro**, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1915 - **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'**Assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'**indennità**.

Se l'**Assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'**indennità** è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'**Assicurato** verso i **terzi** responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'**Assicurato** stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'**Assicurato** è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2054 - **Circolazione di veicoli**

Il Conducente di un **veicolo** senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del **veicolo**, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei Conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il **proprietario del veicolo** o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col Conducente, se non prova che la circolazione del **veicolo** è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del **veicolo**.

Art. 2952 - **Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di **premio** si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Codice delle Assicurazioni

Art. 122 - **Veicoli a motore**

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la Responsabilità Civile verso i **terzi** prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, del Codice della Strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Ivass, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del **proprietario**, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del **locatario** in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'art. 1896, comma 1, secondo periodo, del c.c. l'**Assicurato** ha diritto al rimborso del rateo di **premio**, relativo al residuo **periodo di assicurazione**, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'art. 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 129 - **Soggetti esclusi dall'assicurazione**

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo Conducente del **veicolo** responsabile del **sinistro**.
2. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati **terzi** e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'art. 2054, comma 3, del c.c. ed all'art. 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 134 - **Attestazione sullo stato del rischio**

(...)

- 4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore **veicolo** della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di **polizza** assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risul-

tante dall'ultimo **attestato di rischio** conseguito sul **veicolo** già **assicurato**.

Art. 144 - **Azione diretta del danneggiato**

1. Il danneggiato per **sinistro** causato dalla circolazione di un **veicolo** o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il **risarcimento** del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero **massimale** di **polizza** l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'**Assicurato** al **risarcimento** del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di **rivalsa** verso l'**Assicurato** nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 149 - **Procedura di risarcimento diretto**

1. In caso di **sinistro** tra 2 veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di **risarcimento** all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al **veicolo** utilizzato.
2. La procedura di **risarcimento diretto** riguarda i danni al **veicolo** nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'**Assicurato** o del Conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal Conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139. La procedura non si applica ai **sinistri** che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al **risarcimento** del danno subito dal **terzo** trasportato come disciplinato dall'art. 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di **risarcimento diretto**, è obbligata a provvedere alla **liquidazione** dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del **veicolo** responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del **sinistro** e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale **liquidazione** definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il **risarcimento diretto** ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.

L'impresa di assicurazione del **veicolo** del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio **Assicurato** ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo

Le fonti normative

quanto previsto nell'ambito del sistema di **risarcimento diretto**.

Art. 150 - **Disciplina del sistema di risarcimento diretto**

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
 - a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle Parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
 - b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di **sinistro** e gli adempimenti necessari per il **risarcimento** del danno;
 - c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il **risarcimento** del danno;
 - d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
 - e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di **risarcimento diretto**.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli artt. 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di **risarcimento diretto**.
3. L'IVASS vigila sul sistema di **risarcimento diretto** e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di **liquidazione** e la stabilità delle imprese.

Consigli utili in caso di sinistro

Quando denunciare il sinistro

In caso di **sinistro**, l'**Assicurato** deve dare comunicazione alla propria Società di assicurazione entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.

Il modulo di constatazione amichevole

In base al regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008, per la denuncia dei **sinistri** da **RCA** è indispensabile utilizzare il "modulo di constatazione amichevole" (c.d. modulo blu o modulo CAI). Tale modulo le è stato consegnato al momento della sottoscrizione della **polizza**.

I documenti complementari alla denuncia di sinistro

Documenti da far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Danni	FURTO	INCENDIO	EVENTI NATURALI	MINI COLLISIONE	KASKO	ATTI VANDALICI E DOLOSI, EVENTI SOCIOPOLITICI
Denuncia all'Autorità competente	● ●		● ●	● ●	● ●	● ●
in caso di furto avvenuto all'estero, Denuncia alla competente Autorità estera e successiva denuncia alla competente Autorità italiana	● ●		● ●	● ●	● ●	● ●
L'estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale	●	●	●	●	●	●
Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto)	●					
Procura a vendere, se richiesta da AXA MPS Danni	●					
In caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul veicolo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento dell' indennizzo direttamente all' Assicurato	●					
Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente (in caso di incendio)		● ●				
Copia conforme all'originale dell'eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna, rilasciato dalla competente Autorità (in caso di furto, rapina, appropriazione indebita)	●	●				
Copia della denuncia di sinistro all'Autorità competente a seguito di incendio conseguente ad atto vandalico o doloso di terzi		● ●				● ●

● in caso di perdita totale del veicolo ● in caso di danno parziale

La denuncia all'Autorità competente

In caso di **sinistro** derivante da furto, atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici, occorre presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Nel caso in cui il **sinistro** avvenga all'estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Una copia delle denunce deve essere consegnata all'Ufficio sinistri/Ispektorato sinistri di **AXA MPS Danni**.

La richiesta di risarcimento diretto

Il risarcimento diretto è la procedura in vigore dal 01/02/2007, che in caso di **incidente** stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili solo in parte) di ottenere il risarcimento direttamente dalla propria Società di assicurazione. Tale procedura si può attivare solo nel caso di **incidente** tra 2 veicoli a motore*, entrambi immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano), assicurati con Società di assicurazione italiane (o Società di assicurazione straniera che abbia aderito alla procedura di **risarcimento diretto**) in cui il Conducente abbia subito danni alle cose e/o lesioni di lieve entità (entro il 9%).

I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati alla pagina 88.

Vengono risarciti direttamente:

- i danni subiti dal **veicolo assicurato**;
- le lesioni di lieve entità (cioè i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) subite dal Conducente;
- i danni alle cose trasportate nel **veicolo** e di proprietà dell'**Assicurato** o del Conducente;
- i danni subiti dai passeggeri dei veicoli coinvolti (anche in caso di lesioni gravi).

La procedura di **risarcimento diretto** è esclusa:

- se nel **sinistro** risultano coinvolti più di due veicoli a motore;
- in assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
- se il **sinistro** è avvenuto all'estero;
- se il **sinistro** è avvenuto con veicoli immatricolati all'estero;
- se nel **sinistro** viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa;
- nel caso di danni fisici gravi al Conducente.

In questi casi si applica la procedura ordinaria.

La richiesta di risarcimento con procedura ordinaria

La procedura ordinaria (art. 148 del **Codice delle Assicurazioni**) prevede che la richiesta di **risarcimento** vada inoltrata all'Assicuratore del **veicolo** ritenuto responsabile del **sinistro**. Tale richiesta deve essere inviata tramite raccomandata A/R e, per essere completa, deve contenere:

- le targhe dei veicoli coinvolti;
- i nomi degli Assicurati;
- le denominazioni delle Società di assicurazione;
- la data del **sinistro**;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'eventuale intervento delle forze dell'ordine;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del **sinistro**;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;

- una copia del modulo di constatazione amichevole, qualora presente;
- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (Inps, Inail, etc);
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.

Sinistro avvenuto all'estero

Anche in caso di **incidente** avvenuto all'estero occorre compilare il modulo di constatazione amichevole. In mancanza, è indispensabile scambiarsi i dati salienti incluso il nome della Società di assicurazione estera.

Il D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Capo V - artt. 151 e seguenti consente a persone residenti in Italia che abbiano subito danni in conseguenza di un **incidente** avvenuto all'estero di trattare in Italia la pratica di **risarcimento**. L'**incidente** deve essere avvenuto in uno degli Stati i cui Bureaux hanno aderito al sistema della **Carta Verde** il cui elenco è riportato sul retro della Carta stessa. Il **veicolo** estero che ha provocato il danno deve avere una targa rilasciata in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo. Per tale ragione è di fondamentale importanza avere con se al momento del **sinistro** la **Carta Verde** che viene consegnata unitamente al contrassegno di **polizza** ed è il documento che dimostra la propria copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla stessa.

Per chiedere il **risarcimento** del danno in Italia bisogna rivolgersi al rappresentante nominato in Italia dalla Società di assicurazione estera che copre il **veicolo** che ha provocato il danno. Per verificare se il **veicolo** che ha provocato il danno sia **assicurato**, nonché la Società di assicurazione estera che lo copre e i riferimenti del rappresentante nominato in Italia della stessa, occorre rivolgersi al Centro di informazioni costituito presso la Consap attraverso:

- il fax al numero +39 06 85796270
- la e-mail all'indirizzo:
richieste.centro@consap.it

Se il **veicolo** che ha cagionato il danno non è assicurato, la richiesta di **risarcimento** va inviata all'UCI, che interviene su incarico di Consap S.p.A. allegando copia della risposta ottenuta dall'IVASS e tutta la documentazione a sostegno della richiesta (verbale della Polizia, testimonianze, documentazione sul danno subito, ecc.). La stessa procedura va seguita se il **veicolo** che ha causato il danno non è stato identificato.

Le carrozzerie convenzionate

AXA MPS Danni mette a tua disposizione un network di carrozzerie di fiducia, presenti su tutto il territorio nazionale. Per conoscere l'elenco e individuare quella che ti è più comoda puoi contattare il nostro Contact Center Sinistri al Numero dedicato 800 231 187 o visitare il sito internet www.axa-mps.it (percorso <https://www.axa.it/trova-agente?data=CA>)

Le carrozzerie convenzionate ti assicurano:

- uno sconto del 10% sulle riparazioni;
- 1 anno di garanzia;
- tempi certi di riparazione.

In più, se il danno è coperto, non dovrai anticipare nulla perché le spese verranno rimborsate direttamente da parte di **AXA MPS Danni** e ti verrà data l'auto sostitutiva per danni superiori a € 2.000,00.

Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, il **Contraente**, all'atto del rinnovo del contratto, può decidere di rimborsare alla Società di assicurazione gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei **sinistri** avvenuti nel **periodo di osservazione** precedente al rinnovo stesso, in tal modo potrà conservare la propria classe di merito (vedi Sezione "Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture", art. a.14 "Facoltà del **Contraente** di rimborsare i **sinistri** liquidati").

Il **Contraente** potrà conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare e valutare così l'opportunità di procedere o meno al rimborso, inviando richiesta direttamente a Consap S.p.A. - Servizio Stanza di compensazione:

- per posta da inviare in Via Yser, 14 - 00198 ROMA
- via fax ai seguenti numeri:
+39 06 85796 546 - 547
- via email al rimborsistanza@consap.it
- via internet attraverso procedura on-line sul sito www.consap.it
- mediante consegna direttamente presso la Sede della Consap.

I contenuti puntuali della richiesta sono riportati nel modello a pagina 89.

Una volta pervenuta la richiesta, la "Stanza di compensazione" comunica a mezzo lettera l'importo del **risarcimento** e i riferimenti bancari necessari per effettuare il pagamento. Se il **Contraente** lo ritiene conveniente, potrà rimborsare il **sinistro** corrispondendo il relativo importo. In tal caso Consap provvederà a rilasciargli l'attestazione di avvenuto pagamento con la quale questi potrà recarsi presso la propria Società di assicurazione per richiedere la riclassificazione del contratto e una nuova attestazione sullo stato del rischio.

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i **sinistri** liquidati totalmente e può essere esercitata anche in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il **sinistro** non rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, il **Contraente** potrà rivolgersi direttamente alla Società di assicurazione per conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare ed eventualmente corrisponderlo.

I servizi di Assistenza

L'**Assicurato** che ha attivato la copertura Assistenza, potrà usufruirne contattando la **Centrale operativa** di AXA Assistance in funzione 24 ore su 24 al Numero Verde 800 300 433. Per le chiamate dall'estero il numero di telefono è +39 06 42 11 57 45.

Rottura cristalli

In caso di rottura di cristalli l'**Assicurato** che ha sottoscritto questa garanzia, potrà ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli rivolgendosi ad un centro autorizzato e convenzionato senza anticipare nulla perchè le spese verranno rimborsate direttamente da **AXA MPS Danni**.

L'**Assicurato** per conoscere l'elenco e individuare quello più vicino può visitare il sito www.axa-mps.it (percorso <https://www.axa.it/trova-agente?data=CA>).

**MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO
DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI**

Sezione 1 - Intestazione

Spett. Assicurazione
Via
Città

Data

Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni

Sinistro del ... / ... / ... in località targa del danneggiato targa della controparte

Sezione 2 - Contenuto della richiesta per danni a cose

Io sottoscritto/a (codice fiscale) proprietario/a del veicolo (indicare marca e modello) targato e assicurato con la Compagnia , chiedo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno in via/piazza località L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è (indicare marca, modello) targato assicurato per la responsabilità civile auto con la Compagnia con polizza n. intestata al Sig. (indicare nome e cognome dell'assicurato)

Alla guida dell'altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e, se possibile, riferimento della patente del Conducente) Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: (descrizione delle circostanze dell'incidente come indicate nell'allegato modulo blu).

..... (da riempire solo in caso di presenza di testimoni allegando un loro documento d'identità)

Al momento del sinistro era presente il/la Sig./Sig.ra indirizzo codice fiscale tel. , che può confermare la descrizione dell'incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia.

(da riempire solo in caso di intervento delle forze di Polizia)

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche (indicare gli organi di polizia intervenuti)

Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato e gli oggetti danneggiati sono a Vostra disposizione in orari lavorativi (ovvero dalle 8.30 alle 17.30) per cinque giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente al seguente indirizzo:

via (località) tel.
Firma

Sezione 3 - Contenuto della richiesta per danni alla persona del Conducente

Per danni alle cose trasportate appartenenti al Conducente non proprietario del veicolo, occorre integrare la richiesta di risarcimento con l'indicazione degli oggetti danneggiati.

Poiché a seguito del sinistro, io sottoscritto/a (codice fiscale) in qualità di Conducente del veicolo (comunicare marca e modello e targa) e assicurato con la Compagnia , ho riportato lesioni personali, chiedo il risarcimento del danno alla persona e fornisco (oppure mi riservo di fornire con una seconda comunicazione) le seguenti informazioni necessarie ai fini della formulazione dell'offerta di risarcimento da parte della Compagnia:

- a. età al momento del sinistro
- b. attività lavorativa e reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale
- c. idonea documentazione medica attestante l'entità delle lesioni
- d. attestazione medica comprovante l'avenuta guarigione con o senza postumi permanenti

(in caso di visita da parte di proprio medico legale)
La valutazione medico legale delle conseguenze delle lesioni subite è riportata nell'allegata consulenza di parte per la cui prestazione ho corrisposto l'importo di euro

Ai sensi dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni, il sottoscritto dichiara di aver/non aver diritto (cancellare l'espressione che non interessa) a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

Resto in attesa di Vostre comunicazioni.

Firma

Sezione 4 - Allegati alla richiesta di risarcimento

- Modulo di constatazione amichevole (Modulo BLU)
- Denuncia sinistro

**MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI
DEI SINISTRI LIQUIDATI - DA PRESENTARE ALLA CONSAP**

Spettabile
CONSAP S.p.A.
Via Yser, 14 - 00198 ROMA
Tel. 06 857961
Fax 06 85796270

Data

Oggetto: Richiesta di informazioni ai fini del possibile riscatto di sinistro CARD

Spettabile CONSAP,
io sottoscritto (cognome e nome)
residente a (città) - prov. ()
in via/piazza n°
assicurato con la Compagnia (nome Compagnia)
con polizza n°
a seguito del sinistro
rubricato dalla mia Compagnia con n°
avvenuto in data
tra il veicolo da me assicurato targa
ed il veicolo di controparte targa assicurato con la
Compagnia
chiedo
di conoscere l'importo del danno risarcito in regime CARD ai fini del possibile riscatto e ripri-
stino della precedente classe di merito.

Con i migliori saluti.

Firma dell'Assicurato

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA MPS Assicurazioni Danni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA MPS Danni") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd. "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA MPS Danni e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵. Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA MPS Danni, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti **assicurato**, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un **sinistro** ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; **assicuratori**, **coassicuratori**; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁹, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare e i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Corsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA MPS Danni o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

⁹La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (**contraente, assicurato, beneficiario**, e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA MPS Danni, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA MPS Danni - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA MPS Danni, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui Centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Veicolo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortunati; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

⁸Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA MPS Danni avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma c.a. Data Protection Officer - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

pagina bianca per esigenze tipografiche

pagina bianca per esigenze tipografiche

pagina bianca per esigenze tipografiche



axa-mps.it

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate al 30/11/2018